



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 283 DEL 06/04/2023

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023 - 31/08/2026 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG N. 9712134285.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Stefano Bruscoli

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 22/2022 recante: *“Atto di indirizzo in materia di interventi finalizzati all’inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92”* con la quale l’Amministrazione Comunale emanava atto di indirizzo al Dirigente del Settore 3 finalizzata all’avvio del nuovo di Servizio di sostegno all’inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di Cattolica tramite la sperimentazione di una nuova modalità di gestione;

CONSIDERATO che nell’anno 2022 il Comune di Cattolica procedeva all’avvio di una procedura di gara per la durata di una annualità al fine di consentire una efficace sperimentazione e corretta valutazione delle modalità di gestione del servizio tramite la nuova formula dell’Educatore di plesso/Equipe di Istituto, effettuando preliminare indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei soggetti da invitare ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 della successiva Legge n. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del suddetto servizio;

DATO ATTO che in data 31/08/2023 viene a scadere l’appalto attualmente in vigore per la gestione del Servizio di assistenza educativa scolastica, per cui si rende necessario procedere con l’indizione di una nuova procedura di gara volta alla individuazione del Soggetto gestore a cui affidare il *“Servizio di sostegno all’inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica per il periodo: 01/09/2023 – 31/08/2026 (n. 3 anni scolastici)”* con facoltà di rinnovo, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori 36 mesi;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli elementi essenziali della procedura in oggetto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il presente contratto: favorire i processi di inclusione scolastica, inserimento ed apprendimento degli studenti con disabilità residenti nel Comune di Cattolica, favorendone la permanenza e la frequenza scolastica;
- il contratto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di sostegno all’inclusione scolastica a favore di bambini ed alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica per il periodo: 01/09/2023 - 31/08/2026 (aa.ss. 2023/24 – 2024/25 – 2025/26) con facoltà di rinnovo di ulteriori 36 mesi, ai medesimi patti e condizioni;
- in riferimento alle clausole ritenute essenziali che regolano il servizio in oggetto, si richiama interamente il contenuto degli atti di gara che con la presente determinazione a

contrarre si vanno ad approvare;

- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016 – n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;

- la procedura verrà espletata, in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante utilizzo della piattaforma telematica SATER, messa a disposizione da INTERCENTER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO, altresì, che la procedura oggetto della presente determinazione dirigenziale a contrarre, è stata prevista all'interno del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi anni 2023/2025 dell'Ente tra gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00=;

RITENUTO di stimare un valore totale massimo della procedura in oggetto, importo presunto a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti, come riportato nel sottostante quadro economico:

N.	Descrizione	IMPORTI
A 1	Importo netto complessivo a base base di gara per il triennio di durata dell'appalto (01/09/2023 – 31/08/2026) IVA esclusa	€ 1.879.200,00
2	Opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori 36 mesi	€ 1.879.200,00
3	Opzione di proroga per mesi 6	€ 313.200,00
4	Importo complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni	€ 4.071.600,00
B 1	IVA 5%	€ 203.580,00
2	Incentivi ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	€ 28.188,00
3	Contributo ANAC	€ 660,00
4	TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)	€ 231.768,00
	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO GARA	€ 4.304.028,00

VISTI gli atti di gara e relativi documenti ad essi acclusi, tutti documenti depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale e ritenuti meritevoli di approvazione, come di seguito elencati:

a) Bando di gara;

b) Disciplinare di Gara;

c) Allegati al Disciplinare di Gara:

- **Modello 1** – *Istanza di partecipazione alla gara;*

- **Modello 1-bis** per RTI costituende;
- **Modello 1-ter** per Ammin.;
- **Modello 2** _ DGUE (non allegato in quanto generato automaticamente dalla piattaforma telematica SATER)
- **Modello 3** _ Elenco soggetti art. 80, comma 3 del Codice ed art. 85 del D. Lgs n. 159/2011;
- **Modello 4** _ Mod. 4 Dichiarazioni integrative al DGUE
- **Modello 4-bis** _ Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- **Modello 5**:_ Offerta Economica;
- **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo**

d) Elaborati di progetto:

- Relazione tecnica
- Schema di contratto
- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:
 - Allegato 1) "Indirizzi in materia di interventi finalizzati all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata" (Approvato con Atto G.C. n. 22 del 17/02/2022);
 - Allegato 2) Elenco plessi educativi scolastici del territorio ed elenco del personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio
 - Allegato 3) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012;
 - Allegato 4) Patto di integrità del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione G.C. n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012);

ACCERTATO inoltre che, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art. 77, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà successivamente, per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, alla nomina di apposita Commissione giudicatrice in quanto trattasi di procedura esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.;

VERIFICATO, infine che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice **CIG: 9712134285**;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale e si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) - di avviare la procedura aperta per l'affidamento del “*Servizio di sostegno all’inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica con decorrenza: 01/09/2023 – 31/08/2026 (n. 3 anni scolastici)*” con facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 36 mesi;
- 3) - di approvare tutta la documentazione di gara come di seguito composta:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di Gara;
 - c) Allegati al Disciplinare di Gara:
 - **Modello 1** – *Istanza di partecipazione alla gara;*
 - **Modello 1-bis** *per RTI costituende;*
 - **Modello 1-ter** *per Avalimento;*
 - **Modello 2** _ DGUE (*non allegato in quanto generato automaticamente dalla piattaforma telematica SATER*)
 - **Modello 3** _ *Elenco soggetti art. 80, comma 3 del Codice ed art. 85 del D. Lgs n. 159/2011;*
 - **Modello 4** _ **Mod. 4 Dichiarazioni integrative al DGUE**
 - **Modello 4-bis** _ *Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;*
 - **Modello 5**; _ *Offerta Economica;*
 - **Modello per l’attestazione dell’assolvimento della imposta di bollo**
 - d) **Elaborati di progetto:**
 - Relazione tecnica
 - Schema di contratto
 - Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati:
 - Allegato 1) “Indirizzi in materia di interventi finalizzati all’inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata” (Approvato con Atto G.C. n. 22 del 17/02/2022);
 - Allegato 2) Elenco plessi educativi scolastici del territorio ed elenco del personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio
 - Allegato 3) “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 giugno 2012;
 - Allegato 4) Patto di integrità del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione G.C. n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012);
- 4) - di dare atto che l’espletamento della procedura di gara verrà effettuata mediante utilizzo della piattaforma telematica SATER; messa a disposizione da INTERCENTER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna;
- 5) - di dare altresì atto che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà successivamente, per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, alla nomina di apposita Commissione giudicatrice in

quanto trattasi di procedura esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.;

- 6) - di precisare che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice: **CIG 9712134285**;
- 7) - di dare atto che relativamente ai costi di pubblicazione della gara in oggetto, si quantificano ulteriori complessivi Euro 3.045,98=;
- 8) - di dare atto che l'importo presunto a base di gara, incluse le opzioni del rinnovo per ulteriori 36 mesi e l'eventuale proroga tecnica di mesi sei, ammonta ad Euro 4.071.600,00= al netto dell'IVA, oneri di sicurezza pari a zero;
- 9) - di stabilire che la spesa complessiva presunta per la procedura di gara di cui trattasi per il periodo 01/09/2023 - 31/08/2026, escluse le opzioni del rinnovo e della proroga di mesi sei, importo comprensivo anche dell'IVA, del contributo ANAC, degli incentivi tecnici ex art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e delle spese di pubblicazione, è pari ad **Euro 2.005.053,98=**, fatti salvi i ribassi d'asta, somma che troverà copertura, per quanto attiene alle spese della gara oltre alla spesa per incentivi tecnici, sui capitoli in dotazione al Servizio 3.2 "Servizi Educativi" e per quanto attiene alle spese per il pagamento del contributo ANAC e le spese di pubblicazione sul capitolo 270.004 in dotazione all'Ufficio Contratti;
- 10) - la spesa farà carico come segue:

BILANCIO 2023: Euro 290.911,87 (di cui Euro 262.723,87 per spese appalto ed Euro 28.188,00 per spese per incentivi tecnici) suddivisi come segue:

- quanto ad Euro 155.324,85 sul cap. 2050.005 "Prestazioni di servizio per sostegno bambini diversamente abili scuole comunali" del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 *"Altre prestazioni professionali e specialistiche"*;

- quanto ad Euro 48.424,66 sul cap. 2639.001 "Supporto educativo alunni diversamente abili residenti frequentanti Istituti scolastici fuori ambito comunale" del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 *"Altre prestazioni professionali e specialistiche"*;

- quanto ad Euro 23.491,53 sul cap. 2530.001 "Fondo ministeriale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità – interventi di sostegno educativo scolastico (E. cap. 241.100)" del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 *"Altre prestazioni professionali e specialistiche"* - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimenti ministeriali erogati dalla Provincia di Rimini di prossima quantificazione (l'importo è stato quantificato prendendo a riferimento l'ammontare dei trasferimenti anno 2022);

- quanto ad Euro 54.000,00 sul cap. 4951005 "Contributi a sostegno delle famiglie finanziati da trasferimenti statali (E. cap. 205.005) di cui al Fondo Ministeriale della Protezione Civile destinato alla implementazione dei servizi sociali – del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n.

- quanto ad Euro 9.670,83 sul cap. 2260.001 "Spese per il sostegno economico del sistema integrato di educazione e istruzione (L. 107/2015 – E. cap. 200.000) del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.13.00 *"Altri servizi ausiliari n.a.c."* - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimenti

ministeriali per il sistema integrato 0-6 anni di successiva erogazione da parte del Ministero;

BILANCIO 2023 – Euro 3.705,98 quali spese per pubblicazione gara e contributo ANAC suddivise come segue:

- quanto ad Euro 3.045,98 per spese di pubblicazione gara sul cap. 270.004 “Spese per pubblicazioni avvisi d’asta” del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.16.001 “*Pubblicazioni bandi di gara*” - di cui Euro 1.830,00= (IVA compresa) quali costi di pubblicazione della procedura su due quotidiani locali (“Corriere Romagna” e “Repubblica regionale”) e su due quotidiani nazionali (“Repubblica” e “La Stampa”) ed Euro 1.215,98 (costo presuntivo) quale costo per la pubblicazione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale (GURI);

- quanto ad Euro 660,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in qualità di stazione appaltante sul medesimo cap. 270.004 “Spese per pubblicazioni avvisi d’asta” del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.16.001 “*Pubblicazioni bandi di gara*”;

BILANCIO 2024 – Euro 639.880,77 suddivisi come segue:

- quanto ad Euro 480.000,00 sul cap. 2050.005 “Prestazioni di servizio per sostegno bambini diversamente abili scuole comunali” del Bilancio 2024 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*”;

- quanto ad Euro 70.000,00 sul cap. 2639.001 “Supporto educativo alunni diversamente abili residenti frequentanti Istituti scolastici fuori ambito comunale” del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*”;

- quanto ad Euro 30.000,00 sul cap. 2639.000 “Supporto educativo alunni diversamente abili frequentanti Istituti fuori ambito comunale (E. cap. 240.001)” del Bilancio 2024 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimento ministeriale successivamente erogato dalla Provincia di Rimini;

- quanto ad Euro 23.400,00 sul cap. 2530.001 sul cap. 2530.001 “Fondo ministeriale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità – interventi di sostegno educativo scolastico (E. cap. 241.100)” del Bilancio 2024 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimenti ministeriali erogati dalla Provincia di Rimini di successiva quantificazione;

- quanto ad Euro 36.480,77 sul cap. 2630.003 “Spese per servizi di sostegno portatori di handicap (fin ctr RER E. cap. 240.003) del Bilancio 2024 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimenti regionali (Fondo nazionale disabili) di prossima quantificazione;

BILANCIO 2025 – Euro 639.880,77 suddivisi come segue:

- quanto ad Euro 480.000,00 sul cap. 2050.005 “Prestazioni di servizio per sostegno bambini diversamente abili scuole comunali” del Bilancio 2025 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*”;

- quanto ad Euro 70.000,00 sul cap. 2639.001 “Supporto educativo alunni

diversamente abili residenti frequentanti Istituti scolastici fuori ambito comunale” del Bilancio 2023 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*”;

- quanto ad Euro 30.000,00 sul cap. 2639.000 “Supporto educativo alunni diversamente abili frequentanti Istituti fuori ambito comunale (E. cap. 240.001)” del Bilancio 2025 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimento ministeriale successivamente erogato dalla Provincia di Rimini;

- quanto ad Euro 23.400,00 sul cap. 2530.001 sul cap. 2530.001 “Fondo ministeriale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità – interventi di sostegno educativo scolastico (E. cap. 241.100)” del Bilancio 2025 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimenti ministeriali erogati dalla Provincia di Rimini di successiva quantificazione;

- quanto ad Euro 36.480,77 sul cap. 2630.003 “Spese per servizi di sostegno portatori di handicap (fin ctr RER E. cap. 240.003) del Bilancio 2024 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” - somma presuntiva in quanto relativa a trasferimenti regionali (Fondo nazionale disabili) di prossima quantificazione;

11) - di dare atto che la spesa per l’appalto relativa all’anno 2026, pari ad Euro 430.674,59, farà carico sul Bilancio 2026 e sarà resa disponibile sui capitoli in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi Educativi” nei futuri Bilanci di previsione;

12) - di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’ultimazione delle procedure di gara, l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

13) - di individuare nella persona del Dirigente Settore 3 dell’Ente – Dott. Stefano Bruscoli il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/04/2023

Firmato

Bruscoli Stefano / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



CITTÀ DI CATTOLICA



BANDIERA BLU D'EUROPA

SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"

TESTO GURI

COMUNE DI CATTOLICA

SETTORE 3 - SERVIZIO 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"

Piazza Roosevelt, 7 - 47841 Cattolica (RN)

Punti di contatto: Ufficio Contratti - email: contratti@cattolica.net - tel. 0541/966683

Codice Fiscale: 00343840401

Partita IVA: 00343840401

Bando di Gara - Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Sostegno all'Inclusione scolastica

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Sostegno all'Inclusione Scolastica a favore di bambini ed alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica per il periodo: 01/09/2023 - 31/08/2026 con facoltà di rinnovo di ulteriori 36 mesi.

Importo a base di gara: € 1.879.200,00= IVA esclusa ed escluse opzioni di rinnovo e proroga, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00.

Durata: dal 01/09/2023 - 31/08/2026 con facoltà di rinnovo di ulteriori 36 mesi.

Informazioni di carattere economico, giuridico e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara.

Procedura: Aperta in modalità telematica, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Scadenza presentazione offerte:

Apertura plichi:

Dirigente settore 3 -

Dott. Stefano Bruscoli



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

PREMESSA

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto *del Servizio di sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune di Cattolica dal 01/09/2023 al 30/08/2026 (aa.ss. 2023/24, 2024/25, 2025/26).*

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ex art 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice sulla base delle ore di servizio erogate in base al prezzo unitario contrattuale.

Modalità di finanziamento: fondi propri di Bilancio comunale e trasferimenti Ministeriali vincolati.

Il presente disciplinare di gara è redatto nel rispetto del bando tipo n. 1 approvato da ANAC con delibera n. 773 del 24.11.2021 e pubblicato in GURI S.G. n. 305 del 24/12/2021 come aggiornato con delibera n. 154 del 16.03.2022.

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE di CATTOLICA – Settore 3 – Servizi Educativi – Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica (RN).
Dirigente Dott. Stefano Bruscoli – sito internet: www.cattolica.net – PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it .

Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Bruscoli – email: bruscolistefano@cattolica.net.

Punti di contatto per informazioni sul servizio: Ufficio Diritto allo Studio – D.ssa Bartolucci Barbara – tel. 0541/966683 – email: bartoluccibarbara@cattolica.net

La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Cattolica, sulla piattaforma telematica SATER di INTERCENTER e presso gli Uffici: "Servizi Educativi" e "Contratti" del Comune di Cattolica.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDENTification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle apposite guide all'utilizzo, messe a disposizione al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara attraverso la home page del sito internet istituzionale: <http://www.cattolica.net> – Amministrazione Trasparente – Bandi gara e sulla piattaforma SATER.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato, e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per il corretto utilizzo della piattaforma, secondo quanto indicato nelle apposite guide all'utilizzo presenti sul sito, e che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) omissis (necessità di SPID);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS), attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, oppure mediante le modalità specificamente previste per l'utilizzo della piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero mediante gli altri strumenti previsti, secondo modalità indicate al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Allegati al disciplinare di gara:
 - **Modello 1**- Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**)
 - **Modello 1-bis**_per RTI costituente (d'ora in poi **Mod. 1-bis**)
 - **Modello 1-ter**_per Avvalimento (d'ora in poi **Mod. 1-ter**)
 - **Modello 2**_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16 (d'ora in poi **Mod. 2- DGUE**)
 - **Modello 3**_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice ed art. 85 del d.lgs. 159/2011 (d'ora in poi **Mod. 3**)
 - **Modello 4**_ Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice; (d'ora in poi **Mod. 4**)
 - **Modello 4-bis**_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi **Mod. 4-bis**)
 - **Mod. 5**_ Offerta economica;
 - **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo**

d) Elaborati di progetto:

- Relazione tecnica
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'Appalto (nel seguito anche CSA) e relativi allegati vale a dire:
ALLEGATO 1) Indirizzi in materia di interventi finalizzati all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata (Approvato con atto G.C. n. 22 del 17/02/2022);
ALLEGATO 2) Elenco plessi educativi/scolastici del territorio ed elenco del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi
ALLEGATO 3) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 06 giugno 2012
ALLEGATO 4) PATTO DI INTEGRITA' del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.cattolica.net> – Amministrazione Trasparente – Bandi gara e sulla piattaforma SATER.

La presente procedura di Gara è stata indetta mediante apposito bando, inviato in G.U.U.E il giorno 2023, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n.... del, oltre che sul profilo del committente .

Estratto del bando sarà poi pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2.2 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, entro le ore 12.00 del

Sono inammissibili richieste di chiarimenti trasmesse con modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Disciplinare, nonché trasmesse oltre il termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma entro il giorno

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione . È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Sostegno Educativo scolastico a favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati a norma della Legge n. 104/1992 residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti le scuole comunali e statali: il Nido d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di primo grado e secondo grado anche localizzate al di fuori del territorio comunale (vedi elenco analitico riportato nel Capitolato Speciale e suo allegato).

Si tratta di un intervento a carattere prettamente educativo.

Obiettivi specifici del servizio sono:

- Favorire i processi di inserimento, di integrazione ed inclusione scolastica dei bambini ed alunni con disabilità, favorendone la permanenza e frequenza scolastica;
- Sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- Garantire i rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente sempre nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità
- Garantire la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Educativi del Comune e i Servizi Socio-Sanitari dell'AUSL Romagna ai fini di una programmazione coordinata e condivisa degli interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione;
- Garantire per ogni bambino ed alunno la partecipazione all'elaborazione ed attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);

Garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la messa a disposizione della figura di un Coordinatore delle Attività di Supporto Educativo-Assistenziale

I soggetti partecipanti alla gara dovranno rifarsi, nella formulazione dell'offerta, a tutti gli aspetti tecnici e normativi indicati nel Capitolato, nelle Specifiche tecniche dell'appalto e relativi allegati.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi da erogare, si è ritenuto opportuno creare le condizioni per una modalità di erogazione omogenea nelle varie tipologie di scuole e su tutto il territorio comunale. La previsione di un unico lotto consente sicuramente una maggiore efficienza organizzativa in termini di flessibilità oltre che ad una maggiore uniformità dei servizi resi alle famiglie del territorio in termini di offerta educativa e pedagogica.

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata	85311200-4 <i>Servizi di assistenza sociale per disabili</i>	P	€ 1.879.200,00
Importo triennale soggetto a ribasso				€ 1.879.200,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 1.879.200,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si precisa che come previsto **all'art. 17** del CSA – tutte le prestazioni saranno **remunerate a misura in base al numero di ore effettivamente svolte** in base alle specifiche richieste della stazione appaltante e sulla base della tariffa oraria al netto del ribasso percentuale unico offerto. Il numero delle ore riportate nel CSA è puramente indicativo, in quanto il reale fabbisogno **in termini di assistenza educativa scolastica**, per il periodo della durata contrattuale, dipenderà dal numero degli alunni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 **determinato annualmente in sede di Tavolo Tecnico Handicap e pertanto**, non prevedibile a priori.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale e con trasferimenti ministeriali vincolati.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **1.789.695,00**.= importo calcolato sul costo dell'appalto non comprensivo delle opzioni prendendo a riferimento la tabella dei costi orari della provincia di Rimini (Costo orario del lavoro/cooperative sociali aggiornato al 01/09/2020) ed effettuando una media tra il livello D1 e D2, sulla base degli attuali livelli contrattuali di inquadramento del personale attualmente in servizio

L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni in quanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile è quello di tipo orizzontale.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto dei servizi in oggetto è di tre anni scolastici (escluse le eventuali opzioni), decorrente dal 1/09/2023 e pertanto da tale data al 31/08/2026.

L'appalto comprende anche il servizio di assistenza educativa erogato durante il periodo estivo (mesi di luglio ed agosto) per i bambini con disabilità certificata iscritti ai servizi educativi del nido d'infanzia e scuole dell'infanzia residenti nel Comune di Cattolica.

Per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

[Rinnovo del contratto]

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 36 mesi (1.09.2026 - 31.08.2029), per un importo stimato di € 1.879.200,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

[Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice]

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art 35 comma 4 del Codice, è pari ad € 4.071.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

TABELLA 1 -

Importo complessivo a base di gara per il triennio di durata del contratto (01.09.2023/31.08.2026) iva esclusa	OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DI 36 MESI	OPZIONE DI PROROGA PER 6 MESI	Importo complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni
€ 1.879.200,00	€ 1.879.200,00	€ 313.200,00	€ 4.071.600,00

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice

Il contratto può essere modificato, inoltre, per l'applicazione della Clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, nelle forme e con le modalità specificate all'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Nel caso di cooperative:

b) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; (iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi);

- iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991 (iscrizione richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

c) **Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 900.000,00 IVA esclusa**; tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la disponibilità di liquidità tale da garantire la solidità dell'operatore ed il corretto svolgimento dell'appalto ed i necessari pagamenti ed anticipazioni. Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Si precisa che il triennio di cui al presente punto si riferisce ai tre anni solari (decorrenti dal 1° gennaio) antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo triennio**

d1. [servizio cosiddetto "di punta"] un servizio di sostegno all'inclusione scolastica **svolto nell'ambito di un unico anno educativo/scolastico** con un unico committente rivolto **complessivamente** ad almeno **50** bambini/e e alunni/e con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e fornito da educatori socio-pedagogici nei servizi per l'infanzia e nelle scuole fino alla secondaria superiore, svolto con continuità e buon esito.

Si precisa che ai fini del presente requisito relativo al servizio di punta, per ultimo triennio si intendono gli anni scolastici settembre 2020- giugno 2021; settembre 2021-giugno 2022; settembre 2022/giugno 2023. L'a.s. 2022/23 viene considerato in quanto in fase di conclusione.

d2. [elenco di servizi analoghi] servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto vale a dire servizi di sostegno all'inclusione scolastica rivolti a bambini/e ed alunni/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 di importo complessivo minimo pari ad **€.1.200.000,00**. **Si precisa che il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al punto 6.1, secondo la propria casistica, di cui alla lettera a) o b) deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **precedente paragrafo 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che per ciascuna componente del raggruppamento viene necessariamente richiesta **una corrispondenza sostanziale fra la quota di requisito posseduta e la quota di appalto assunta e da eseguirsi in caso di aggiudicazione** stante la necessità di garantire una qualificazione minima necessaria alla luce della specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

Il **requisito del servizio di punta** di cui al precedente **paragrafo 6.3 lettera d n. 1)** non essendo frazionabile, deve essere posseduto per intero almeno dalla mandataria con la seguente eccezione e/o precisazione.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano eseguito nell'ultimo triennio, in raggruppamento temporaneo, un servizio con caratteristiche tali da soddisfare il requisito del servizio di punta 6.3 lettera d n. 1), tale requisito si riterrà soddisfatto se tali operatori presentino offerta con la medesima configurazione di raggruppamento temporaneo anche nella presente procedura.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente **paragrafo 6.3 lettera d n. 2)** deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti, fermo restando che viene necessariamente richiesta una **corrispondenza sostanziale fra la quota di requisito posseduta e la quota di appalto assunta e da eseguirsi in caso di aggiudicazione** stante la necessità di garantire una qualificazione minima necessaria alla luce della specificità dei servizi oggetto dell'appalto. **In altri termini viene richiesto che la quota percentuale del requisito in oggetto posseduta sia almeno pari alla quota percentuale di appalto assunta ed eseguita in caso di aggiudicazione.**

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo *all'idoneità professionale* di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 6.2 e 6.3 devono essere posseduti:

- a.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez.V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliaria (cfr. Cons. Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Pertanto, richiamato l'art. 105 comma 1 del Codice potrà essere subappaltata, previa dichiarazione in tal senso in sede di gara una quota delle prestazioni del contratto inferiore al 50%. Detto limite è considerato congruo ed adeguato alla natura del servizio in relazione al quale, un'eccessiva frammentazione degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, potrebbe risultare un ostacolo al corretto coordinamento delle prestazioni e al raggiungimento dell'obiettivo di omogeneità del servizio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cotitolo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto, non comprensivo dell'importo prestazioni opzionali di cui al precedente paragrafo 3.2 e precisamente di importo pari ad € **37.584,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Cattolica.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022](#), recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";

d) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di

autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

12. MODALITÀ, TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per quanto concerne la dimensione massima dei file necessari per la presentazione dell'offerta si rimanda alle relative guide sull'utilizzo della piattaforma.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di documentazione redatta in lingua straniera, tale documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni- perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Precisazioni per l'avvalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- a) La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al **Mod. 1** - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- b) La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al **Mod. 1-ter** ;
- c) Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.
- d) Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara.

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale ricono-

sciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la busta "Documentazione amministrativa" che si compone della seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (Modello 1_domanda di partecipazione);
- se del caso dichiarazione integrativa in caso di R.T.I. (Mod. 1_bis raggruppamento);
- se del caso dichiarazione integrativa in caso di avvalimento (Mod. 1_ter ausiliario);
- DGUE (Modello 2);
- dichiarazione integrativa dell'istanza di partecipazione con indicazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del codice (Mod. 3 soggetti art 80 comma 3 del Codice);
- dichiarazione integrativa del DGUE (Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice);
- *eventuale* dichiarazione integrativa personale del DGUE (Modello 4bis_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice)
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- eventuali certificazioni per riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art 93 comma 7 del Codice;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- PASSOE;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- se del caso procura;
- attestazione pagamento imposta di bollo.

All'interno della busta "documentazione amministrativa", non dovranno essere presenti, a pena di esclusione, allegati e/o parti relative all'offerta tecnica e/o a quella economica.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Modello 1_domanda di partecipazione** e, se del caso, l'**Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) .

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, **commi 2, 4 e 5** del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ruoli etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice (così come esplicitato nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017**) – compresi quelli cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono elencati nel **Mod. 3_** ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato **alla data di** presentazione dell'offerta e con riferimento ad essi non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1** del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta, indicando il CCNL applicato;
5. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. di impegnarsi al **rispetto della clausola sociale** indicata all'art. 25 del disciplinare e all'art 26 del CSA;
8. di impegnarsi a sottoscrivere la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;**
9. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e consultabile sul sito istituzionale del Comune stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. di accettare il PATTO DI INTEGRITA' del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
11. di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i **seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 5-6-7-8 del CSA** ed in particolare – oltre già a quanto previsto nei precedenti punti 6) e 7):
 - a) ad assumere l'esecuzione dei servizi secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata;
 - b) essere disponibile, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi nelle more della stipulazione del contratto, ovvero **in via d'urgenza, entro il 01/09/2023;**
 - c) garantire il regolare funzionamento dei servizi del presente appalto e di concordare con la Stazione Appaltante l'organizzazione delle attività;
 - d) garantire la continuità dei servizi provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo e alla tempestiva sostituzione degli educatori ritenuti dalla Stazione Appaltante non idonei ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
 - e) di garantire da parte degli addetti ai servizi la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività;
 - f) di trasmettere l'elenco nominativo del personale prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e comunicare eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;
 - g) applicare ed osservare, per i lavoratori impiegati nell'appalto, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto;
 - h) eseguire le prestazioni di cui al presente capitolato con l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - i) presentare, a seguito dello svolgimento del Tavolo Tecnico Handicap e prima dell'avvio dell'anno scolastico, la programmazione annuale delle attività educative, conformemente al progetto presentato in sede di gara;
 - l) adottare tutti provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
12. *eventuale*: dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

competenza, oppure, nel caso di operatori la cui iscrizione sia scaduta, di aver presentato richiesta di rinnovo nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

13. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

15. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali in particolare:

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Cattolica, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Cattolica la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice**, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La copia conforme della procura dovrà essere allegata sulla Piattaforma alternativamente:

i. in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD

Nell'Allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale .

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo dell'importo di euro **16,00**.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F24** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate , riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TG3** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'**anno e il CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo** di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo all'interno della Piattaforma telematica SATER.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara, da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando/compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ogni operatore economico che presenti il DGUE dovrà altresì presentare:

- a) dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3_soggetti art 80 comma 3 del Codice**;
- b) dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4 Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice. Con tale dichiarazione l'operatore economico dichiara:
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 1 lett. b-bis)** del Codice;
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 5 lett f-bis) ed f.ter)** del Codice;
 - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali.

Si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, **condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice** (in quanto questi ultimi sono **da indicarsi nel DGUE**) e **condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara**, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante.

In merito alla interpretazione circa la portata applicativa del **termine triennale** previsto del comma 10 bis dell'art. 80 del Codice, adottando la linea interpretativa della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 7.10.2022 n. 8611, si desume che il *dies a quo* del termine triennale è identificabile non già nel momento della commissione materiale del fatto rilevante quale "grave illecito disciplinare" bensì nel momento della sua formale contestazione (cfr. CGUE, Sez. V, 24.10.2018, C-124/2017; C.d.S. Sez. IV, 31.12.20290 n. 8563).

- dichiara le eventuali violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022) al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art 80 comma 4** del Codice,

Si precisa che, ai sensi dell'*art. 3 del DECRETO 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"*, tali violazioni **si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.**

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3_soggetti art 80 comma 3** del Codice;
- 3) la dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice.
- 4) la dichiarazione di avvalimento;
- 5) il contratto di avvalimento;
- 6) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 Omissis (campioni)

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

La busta telematica "Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, la documentazione sottoindicata ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

a) **Progetto redatto sotto forma di relazione.** La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-progettuale e organizzativa che dovrà illustrare e sviluppare i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

La relazione nel suo complesso **non può superare le 14 facciate in formato A4** (carattere Arial 12, interlinea "singola").

Le facciate della relazione **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino la relazione con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere redatta in lingua italiana. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio il suddetto documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento.

Si precisa altresì che:

dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dei Comuni committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizioni di variazione di prezzo.

Segreti tecnici e commerciali

L'operatore economico, qualora abbia escluso parti dell'offerta tecnica dall'accesso, deve **allegare** su SATER l'eventuale dichiarazione, firmata digitalmente, e denominata "Segreti tecnici e commerciali" contenente l'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per cui tali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente a tal fine **allega anche** una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione committente:

si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, nel capitolato e relativi allegati pena l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

b). Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25 del presente disciplinare e dell'art. 26 del CSA, il concorrente allega all'offerta tecnica, un progetto di assorbimento, firmato secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 , atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, privo di qualsiasi elemento di natura economica.

L'operatore economico uscente, qualora presentasse offerta, non è tenuto alla redazione del progetto di riassorbimento

Richiamato quanto riportato al paragrafo 20 della Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021 ed il punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" si precisa che a fronte dell'eventuale mancata presentazione del progetto di assorbimento verrà richiesto al concorrente di presentare, entro un termine non superiore a 7 gg, il progetto di cui sopra. Come previsto nelle linee guida ANAC n. 13 "La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale" con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta tecnica e il progetto di riassorbimento, dovrà, essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

16. OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "Offerta Economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e consiste nel ribasso percentuale offerto sull'importo orario a base di gara, **pari ad Euro 23,20=** IVA esclusa, espresso in cifre e in lettere, con max 2 cifre decimali.

L'offerta economica deve contenere **a pena di esclusione**:

- stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** dell'operatore economico concorrente, contemplati e ricompresi nell'offerta presentata;
- stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- indicazione del regime IVA applicato;

La dichiarazione d'offerta economica deve essere resa utilizzando l'apposito **Modello 5** al presente disciplinare di gara "Offerta Economica" che, una volta scaricato e debitamente compilato e **firmato digitalmente dal concorrente**, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su SATER secondo le modalità

esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

N.B.: I modelli e/o le tabelle allegati al presente disciplinare di gara sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione dell'offerta; gli stessi potranno comunque essere riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto e l'integrità degli elementi richiesti. Qualora non venisse mantenuto il contenuto e la struttura dei testi verrà richiesto l'adeguamento mediante soccorso istruttorio.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule riportate al punto 17.2.

Il corrispettivo contrattuale offerto s'intende comprensivo di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del servizio, ancorché non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi all'adempimento della prestazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per **180** giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. L'offerta economica dovrà essere coerente con quanto illustrato in tutti gli altri documenti facenti parte dell'offerta tecnica e il Comune si riserva la facoltà, prima di aggiudicare definitivamente la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: *si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.*

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80

2	Offerta economica	20
	TOTALE PUNTI	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Tenendo conto di tutte le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio specificate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale, dovrà essere predisposto un progetto che sviluppi ed articoli le specificità del servizio oggetto della procedura nei vari ordini di scuola. La qualità ed il valore tecnico dell'offerta si intendono riferiti ai seguenti criteri:

A)	PIANO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	Max punti 40
	A1) Organizzazione generale del servizio. Valori e fondamenti pedagogici dell'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti disabili. Articolazione organizzativa e impostazione del governo generale dei processi principali. Approccio teorico e metodologico per il perseguimento dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi.	Di cui max punti 4
	A2) Programmazione e pianificazione degli interventi. Assegnazione delle risorse professionali e costituzione delle equipe di istituto. Partecipazione al processo di redazione e revisione periodica del PEI, pianificazione degli obiettivi, delle attività e dei collegamenti col progetto di vita.	Di cui max punti 9
	A3) Impostazione metodologica degli interventi educativi. Metodologia di lavoro degli interventi individualizzati e personalizzati per l'autonomia e la comunicazione. Strategie e metodi per il coinvolgimento e l'attivazione del gruppo classe nei processi di inclusione.	Di cui max punti 9
	A4) Funzionamento dell'equipe di istituto. Metodi, strategie e modalità di coordinamento dell'equipe di istituto finalizzati a garantire la corresponsabilità educativa, la condivisione e l'interdipendenza delle azioni. Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario.	Di cui max punti 9
	A5) Reclutamento ed immissione nel ruolo aziendale degli educatori. Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie. Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. Azioni per il contenimento del turn over.	Di cui max punti 3
	A6) Continuità e gestione delle emergenze. Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare la tempestività di adozione delle soluzioni necessarie per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze	Di cui max punti 6

B)	COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO	Max punti 25
	B1) Attività di coordinamento e supervisione. Impostazione del coordinamento generale del servizio.	Di cui max punti 7
	B2) Modalità di attivazione delle relazioni di rete con gli attori locali pubblici e privati. Soluzioni e metodi per promuovere il raccordo e le sinergie fra gli attori istituzionali (Comune, Istituzione Scolastica e AUSL-NPI) in relazione all'inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità.	Di cui max punti 5
	B3) Sistema di monitoraggio e documentazione. Modalità attuative del monitoraggio e intelligibilità dei processi di lavoro. Soluzione per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Scuola, Comune, AUSL)	Di cui max punti 4
	B4) Sistema di controllo dei risultati. Metodi e strumenti per la misurazione	Di cui max punti

	dei risultati e degli esiti degli interventi. Soluzione per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Scuola, Comune, AUSL)	4
	B5) Coinvolgimento e partecipazione degli utenti. Gestione delle relazioni con le famiglie. Potenzialità e modalità.	Di cui max punti 5

	QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE. MIGLIORIE	Max punti 15
C)	C1) Formazione. Impostazione del piano della formazione del personale. Propensione ad elevare lo standard professionale degli educatori socio pedagogici. Modalità di promozione della convergenza formativa di tutti gli attori che intervengono nel processo di inclusione.	Di cui max punti 5
	C2) Tecnologie e strumentazioni. Utilizzo di tecnologie e/o attrezzature senza oneri aggiunti per la committenza e coerenti e funzionali alla riduzione del deficit e all'incremento della performance funzionale, finalizzati al potenziamento dell'efficacia degli interventi educativi. Modalità di messa a disposizione dei beni all'utenza e/o Stazione Appaltante.	Di cui max punti 4
	C3) Proposte di sviluppo di servizi ed attività aggiuntive e migliorative. Servizi ed attività senza oneri aggiunti per la committenza coerenti e funzionali alle prestazioni di cui alla presente procedura.	Di cui max punti 6
	TOTALE	Max punti 80

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: si procederà all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 50 su 80.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi sopra descritti** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, ogni componente della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli elementi dell'offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio:

Valutazione	Coefficiente	Criteri motivazionali
Ottimo	1,0	L'elemento valutato è ritenuto estremamente valido e completo, ottimamente definito, caratterizzato da aspetti qualificativi di notevole spessore. La proposta si distingue per l'elevato livello qualitativo ed è ottimamente rispondente alle esigenze del servizio.
Distinto	0,9	L'elemento valutato è ritenuto molto buono, completo e molto ben definito, caratterizzato per i suoi elementi significativi. La proposta si distingue per il livello qualitativo ed è certamente molto ben rispondente alle esigenze del servizio.
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto completo e definito. La proposta si distingue per l'apprezzabile livello di garanzia di qualità e si ritiene ben rispondente alle esigenze del servizio.
Discreto	0,7	L'elemento valutato evidenzia elementi apprezzabili; sebbene in assenza di una valutazione piena comunque sostanzialmente completa ed adeguata. La proposta si ritiene essere rispondente alle esigenze del servizio.
Sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali ma sufficientemente argomentate ed appare coerente con quanto richiesto. La proposta è accettabile in relazione alle esigenze del servizio.
Quasi Sufficiente	0,5	L'elemento valutato è ritenuto parziale, frammentario, con

		evidenza di aspetti non trattati in modo sufficiente. La proposta presenta elementi di criticità in relazione alle esigenze del servizio.
Insufficiente	0,4	L'elemento valutato presenta elementi significativi di inadeguatezza, d'incoerenza od incompletezza. La proposta presenta evidenti elementi critici e non adeguati alle esigenze del servizio.
Gravemente Insufficiente	0,2	L'elemento è ritenuto inadeguato e/o incoerente. Si evidenziano gravi lacune e manchevolezze. La proposta non è assolutamente in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio.
Inidoneo	0,0	Argomento non trattato o fuori tema. La proposta non consente una valutazione.

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub criterio esaminato, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio sarà attribuito moltiplicando la **media** dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

La Commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti sopra elencate) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, efficacia delle soluzioni proposte in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = 20 * (R_i/R_{max})^a$$

dove:

- P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima;
- R_i = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- R_{max} = massimo ribasso offerto;
- a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo pari a: 0,2.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$
-------	---	---

dove

- P_i = punteggio concorrente i;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

- P_a = peso criterio di valutazione a;

- P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

- P_n = peso criterio di valutazione n.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, la somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri, dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica. Tale punteggio provvisorio, *prima di ogni riparametrazione*, sarà tenuto

in considerazione per la verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'offerta tecnica (pari a 50 punti su 80).

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato la seguente operazione di riparametrazione:

al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica pari a 80 punti, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell'offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio definitivo per l'offerta economica è attribuito secondo la formula illustrata al punto 17.3

Infine, per ciascun concorrente si sommano i punteggi definitivi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati *due decimali* arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà lavorare in presenza e/o a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La commissione giudicatrice è responsabile delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma, e mediante comunicazione nel profilo del committente della stazione appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire di visualizzare le operazioni della seduta, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva, in relazione al numero delle offerte e/o all'esigenza di contenere i tempi della presente procedura di affidamento, di procedere alla cd. INVERSIONE PROCEDIMENTALE, ex art. 133, comma 8 del Codice. In tal caso si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in graduatoria.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta l'Autorità di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

d) attivare, laddove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

Ad esito delle verifiche di cui sopra l'Autorità di gara provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazio-

ne appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, fatto salvo l'eventuale ricorso alla cd. INVERSIONE PROCEDIMENTALE, l'Autorità di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, prima di procedere ad ogni riparametrazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica, per i predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione, attraverso l'inserimento in Piattaforma dei punteggi assegnati, rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) i punteggi risultanti ad esito delle riparametrazioni;

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Per gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento l'Autorità di gara procederà all'esclusione e alla comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile sulla piattaforma telematica ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze al Responsabile Unico del procedimento.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile Unico del procedimento, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente all'Autorità di gara o al Responsabile Unico del procedimento i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile unico del procedimento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile unico del procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile unico del procedimento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento invia la proposta di aggiudicazione all'Autorità di gara in favore del concorrente che, sulla base della graduatoria di cui sopra, ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile unico del procedimento al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno tempestivamente comunicate. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è compreso indicativamente fra Euro 3.500,00 ed Euro 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la

necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si rinvia al Capitolato speciale d'appalto per la descrizione dettagliata delle modalità di applicazione della presente clausola. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel relativo allegato.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante .

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Cattolica, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Cattolica, con sede in Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica (RN).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali.

Il Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer-DPO) la Società Morolabs Srl – email: dpo@morolabs.it – PEC: morolabs@legalmail.it – tel/fax: +39 071.9030585/ 071.2210025

4. Responsabili del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Dott. Stefano Bruscoli Dirigente del Settore 3 Servizi alla persona- Servizio 3.2 Servizi Educativi.

5. Soggetti autorizzati al trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cattolica per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali.

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Cattolica. I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità so-

pra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate

IL DIRIGENTE SETTORE 3

DOTT. Stefano Bruscoli

Documento firmato digitalmente



Modello 1

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Note per la compilazione:

La tabella sottostante deve essere compilata integralmente scegliendo uno fra i casi alternativi di cui ai successivi punti da 1 a 10 apponendo un segno di spunta o una X a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellando o barrando quelle non pertinenti.

I raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari non ancora costituiti dovranno presentare anche il **Mod. 1-bis.**

Inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti potrà essere presentata un'unica istanza di partecipazione riportante i dati di tutti i soggetti raggruppandi e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascuno degli stessi, in alternativa ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito, dovrà presentare propria domanda di partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente in conformità al presente Mod. 1, per ciascun componente).

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

<p>In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti che intendono presentare un'unica istanza di partecipazione ripetere i dati di cui sopra per ciascun legale rappresentante di ciascuno dei soggetti del raggruppamento o del consorzio ordinario costituendo.</p>

CHIEDE/CHIEDONO:

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto come :

1. in caso di concorrente singolo di cui alla lettera a) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

imprenditore individuale, anche artigiano o **società commerciale** o **società cooperativa**;

2. in caso di consorzio di cui alla lettera b) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni o **consorzio tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443: che partecipa alla presente gara per conto della/ e seguente/i impresa/e consorziata/e: ⁽²⁾

3. in caso di consorzio di cui alla lettera c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: ⁽²⁾

in alternativa

il consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

4. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

raggruppamento temporaneo di concorrenti,

già costituito ovvero da costituirsi

di tipo

orizzontale verticale misto

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del raggruppamento costituito o da costituirsi ed i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti): ⁽³⁾

Ragione sociale	Ruolo: mandataria o	Indicazione della quota percentuale e della parte del servizio che
-----------------	---------------------	--

²⁾ Relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I consorziati indicati dovranno presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 4, (DGUE) e Allegato 3)

³⁾ Relativamente ai soggetti che compongono il raggruppamenti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti il raggruppamento dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE, Modello 3) e Modello 4).

	mandanti	sarà eseguita da ciascun operatore economico riunito

In caso di RTI già costituiti se viene allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza da cui si evincano i soggetti che formano il raggruppamento stesso ed i rispettivi ruoli non è richiesta la compilazione della suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

5. in caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito o da costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

già costituito ovvero da costituirsi

di tipo

orizzontale verticale misto

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del consorzio ordinario di concorrenti costituito o da costituirsi ed i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti): ⁽⁴⁾

Ragione sociale	Ruolo	Indicazione della quota percentuale e della parte del servizio che sarà eseguita da ciascun operatore economico

In caso di consorzio ordinario già costituito se viene allegato l'atto costitutivo da cui si evincano i soggetti che formano il consorzio ordinario stesso di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 ed i rispettivi ruoli non è richiesta la compilazione della suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di copia dell'atto costitutivo;

6. in caso aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:

(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente)

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013);

- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale ⁽⁵⁾	Ruolo nell'ambito della rete (ovvero se	Quota percentuale di partecipazione all'aggregazione	Quota di esecuzione che verrà assunta

⁴⁾ Relativamente ai soggetti che compongono il consorzio opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti il consorzio dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE, Modello 3) e Modello 4).

⁵⁾ Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE, Modello 3) e Modello 4).

	capogruppo o mandante)		

oppure

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune (di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013);

- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti di seguito indicati ⁽⁶⁾ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale	Ruolo nell'ambito della rete (ovvero se capogruppo o mandante)	Quota percentuale di partecipazione all'aggregazione	Quota di esecuzione che verrà assunta

oppure

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013);

- che la rete concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e aderenti: ⁽⁷⁾

che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale	Quota percentuale di partecipazione all'aggregazione	Quota di esecuzione che verrà assunta

7. in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del GEIE): ⁽⁸⁾

Denominazione/ragione sociale	Ruolo nell'ambito del GEIE	Quota percentuale di partecipazione ed
-------------------------------	----------------------------	--

⁶⁾ Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE, Modello 3) e Modello 4).

⁷⁾ Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE, Modello 3) e Modello 4).

⁸⁾ Relativamente ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno di questi dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE, Modello 3) e Modello 4).

	(ovvero se capogruppo o mandante)	esecuzione

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all'art 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016:

- operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

9. in caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (precedenti punti 4, 5, 6 o 7) qualora uno dei componenti sia un consorzio di cui alla lett b) o c) dell'art 45 comma 2 del Dlgs 50/2016

il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ai sensi della *lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016* o il consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: in qualità di **mandataria / mandante del concorrente** partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

il consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, in qualità di **mandataria / mandante del concorrente** partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

in alternativa

il consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 in qualità di **mandataria / mandante del concorrente** intende eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi;

10. in caso di operatori economici non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti

..... (denominazione, natura giuridica, sede, dati identificativi dell'operatore economico)

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA/DICHIARANO

- che l'operatore economico che si rappresenta, **non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del *DECRETO 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"*, tali violazioni **si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al

valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000,00 euro.**

- che le persone fisiche che rivestono i ruoli indicati **all'art. 80, commi 3** del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (così come esplicitati nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017**) – comprese quelle cessate dalle suddette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando – sono state elencate nel **Mod.3** e con riferimento ad esse non sussistono le **cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1** del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

- che **tutte** le eventuali condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (compresi i cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando) e/o tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare le ipotesi di cui all'art. 80 comma 4 e 5, lettere c), c-bis), e c-ter), c-quater) del Codice – sono state indicate nel **Mod.4** o (eventualmente) **Mod. 4-bis**;

[Nota: nel caso in cui il legale rappresentante (o procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il Mod. 4-bis.]

(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso all'istituto dell'avvalimento) ⁽⁹⁾

1a) - di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di seguito specificati:

avvalendosi di

Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA	Sede legale

1b) (eventuale – se ammesso) che il concorrente intende affidare in subappalto o concedere in cottimo le seguenti parti della fornitura/servizio:

Percentuale %
Tipologia:.....
.....

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

-a) **iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività oggetto di gara.

- b) **Nel caso di cooperative:**

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con i seguenti estremi

(iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi);

-iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991 con i seguenti

⁹⁾ L'ausiliario dovrà compilare il DGUE, Modello 3), Modello 4) e Modello 1 ter).

estremi _____
(iscrizione richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi).

Altro

- **Iscrizione** _____ per l'esercizio di attività oggetto del presente appalto **come da allegato Atto costitutivo e Statuto.**

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

di possedere un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 900.000,00 IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si precisa che il triennio di cui al presente punto si riferisce ai tre anni solari (decorrenti dal 1° gennaio) antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE

di aver svolto nell'ultimo triennio, almeno un servizio cosiddetto di punta, vale a dire un servizio per l'inclusione prescolastica e scolastica svolto nell'ambito di un unico anno educativo/scolastico con **un unico committente** rivolto complessivamente ad almeno **50 bambini/e e alunni/e con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92** e fornito da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale nei servizi per l'infanzia e nelle scuole fino alla secondaria superiore, svolto con continuità e buon esito, come da seguente tabella:

Oggetto de servizio (<i>sintetica descrizione</i>)	Committente	Pe	Anno scolastico	Numero bambini/alunni(<i>per il periodo di riferimento</i>)

Si precisa che ai fini del presente requisito relativo al servizio di punta, per ultimo triennio si intendono gli anni scolastici settembre 2020 giugno 2021; settembre 2021-giugno 2022; settembre 2022/giugno 2023.

di aver svolto nell'ultimo triennio i seguenti servizi analoghi [elenco servizi] a quelli oggetto del presente appalto vale a dire servizi per l'inclusione prescolastica e scolastica rivolti a bambini/e ed alunni/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 **di importo complessivo minimo pari ad €. 1.200.000,00**, come di seguito descritti:

Oggetto de servizio (<i>sintetica descrizione</i>)	Committente	Periodo di esecuzione (il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).	Valore del contratto netto di IVA (per il periodo di riferimento)	Eventuali note (<i>in caso di RT indicare la componente che possiede il requisito</i>)

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

2. remunerativa l'offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta, indicando il CCNL applicato;
3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. di impegnarsi al **rispetto della clausola sociale** indicata all'art. 25 del disciplinare e all'art 26 del CSA;
6. di impegnarsi a sottoscrivere la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012**;
7. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e consultabile sul sito istituzionale del Comune stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. di accettare il PATTO DI INTEGRITA' del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
9. di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i **seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 5-6-7-8 del CSA** ed in particolare – oltre già a quanto previsto nei precedenti punti 6) e 7):
- a) ad assumere l'esecuzione dei servizi secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata;
 - b) essere disponibile, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi nelle more della stipulazione del contratto, ovvero **in via d'urgenza, entro il 01/09/2023**;
 - c) garantire il regolare funzionamento dei servizi del presente appalto e di concordare con la Stazione Appaltante l'organizzazione delle attività;
 - d) garantire la continuità dei servizi provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo e alla tempestiva sostituzione degli educatori ritenuti dalla Stazione Appaltante non idonei ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
 - e) di garantire da parte degli addetti ai servizi la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività;
 - f) di trasmettere l'elenco nominativo del personale prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e comunicare eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;
 - g) applicare ed osservare, per i lavoratori impiegati nell'appalto, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto;
 - h) eseguire le prestazioni di cui al presente capitolato con l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - i) presentare, a seguito dello svolgimento del Tavolo Tecnico Handicap e prima dell'avvio dell'anno scolastico, la programmazione annuale delle attività educative, conformemente al progetto presentato in sede di gara;
 - l) adottare tutti provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

10. dichiara (barrare l'opzione che interessa)

di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente;

oppure

essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente;

oppure

di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*)

oppure

avendo iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente scaduta in data _____, dichiara di aver presentato richiesta di rinnovo in data _____ pertanto nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

11. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica il seguente indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il seguente indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

13. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali, in particolare:

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Cattolica, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Cattolica la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

14. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di **tutta** la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

oppure

di autorizzare l'accesso alla documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A"

se del caso

non autorizzare l'accesso all'offerta tecnica e alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tali dichiarazioni dovranno essere adeguatamente motivate e comprovate ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti:

Prende atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara:

- di accettare in particolare quanto previsto in merito all'elezione di domicilio digitale così come disciplinato al punto 1.3 del disciplinare di gara;
- di accettare le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate dal disciplinare e prende atto che la conoscenza legale degli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione degli atti nel sito internet della stazione appaltante – sezione Amministrazione Trasparente;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica il seguente indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il seguente indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

16. di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187;

FORNISCE INOLTRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

– L'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio è _____

– Le proprie posizioni/matricole sono:

INPS _____

INAIL _____

eventuale Cassa Edile _____

- che ai fini dell'acquisizione della certificazione ex Legge n. 68/1999, degli accertamenti ex D.Lgs. n. 159/2011 "antimafia", nonché della individuazione della dimensione aziendale dell'impresa e del CCNL applicato, fornisce i seguenti dati:

Impresa assoggettata ai disposti della Legge n. 68/1999: Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione	Ufficio _____ Via _____ Cap _____ Città _____
Impresa esente dai disposti della Legge n. 68/1999 (indicare a fianco il motivo di esenzione)	Motivo di esenzione: _____ _____

Iscrizione elenco Provinciale Prefettizio "white list"	Prefettura di _____ Estremi iscrizione: _____
Trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CCNL applicato	_____

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

(nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria)

IL RIQUADRO È DA BARRARE/SEGNARE CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE

a)

intende beneficiare di una riduzione del 50% dell'importo della cauzione essendo in possesso della specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà **caricare sulla Piattaforma telematica copia della certificazione di qualità** conforme alle norme europee EN ISO 9000 anche non firmata digitalmente, oppure una dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione e gli organismi che le hanno rilasciate

b) Per lavori, servizi e forniture

intende beneficiare di una **riduzione del 30%** dell'importo della cauzione perché in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009

oppure

intende beneficiare di una **riduzione del 20%** dell'importo della cauzione perché in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Le riduzioni previste ai punti A) e B) sono cumulabili. La riduzione del 50% è calcolata sull'importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni (30% o 20%) dovranno applicarsi all'importo residuo della cauzione.

c) Per lavori, servizi e forniture

intende beneficiare di una **riduzione del 15%** dell'importo della cauzione per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1

oppure

intende beneficiare di una **riduzione del 15%** dell'importo della cauzione per lo sviluppo un'impronta climatica (carbon

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni previste al punto C) NON sono cumulative con le riduzioni del punto A (50%)

d) Solo per servizi e forniture

intende beneficiare di un ulteriore **riduzione del 20%** perché in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, **in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;**

Tale riduzione è cumulabile con la riduzione del 50% - punto A) e con la riduzione prevista per il possesso di EMAS – punto B) o in alternativa con la riduzione prevista per il possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

oppure

- intende beneficiare di una **riduzione del 30%** dell'importo della cauzione perché in possesso di:

- rating di legalità;
- di certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#),
- attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- certificazione social accountability;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (energy service company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Tale riduzione del 30% NON è cumulabile con le riduzioni previste nei punti precedenti.

Per fruire dei benefici il concorrente

ha caricato sulla Piattaforma telematica i file della certificazioni possedute (di qualità e/o del certificato di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) e/o della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o della certificazione OHSAS 18001 e/o della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 e/o della certificazione UNI CEI 11352 e/o della certificazione ISO 27001) **in corso di validità, anche non firmata digitalmente**

oppure

dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di possedere la/e seguenti certificazioni, indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.....

(In riferimento al paragrafo 9 del disciplinare di gara, in caso di garanzia rilasciata da intermediari finanziari)

dichiara che **l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione** risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

Documento da sottoscrivere digitalmente

(EVENTUALE: solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell'art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora costituiti)

AL COMUNE DI CATTOLICA
 Piazza Roosevelt, 5
 47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

1) IMPRESA MANDATARIA

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____
 in qualità di _____
 (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
 dell'impresa / società _____
 con sede legale in _____
 via _____ n. _____
 con codice fiscale n. _____
 con partita IVA n. _____

2) IMPRESA MANDANTE

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____
 in qualità di _____
 (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
 dell'impresa / società _____
 con sede legale in _____
 via _____ n. _____
 con codice fiscale n. _____
 con partita IVA n. _____

3) IMPRESA MANDANTE

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____
 in qualità di _____
 (specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
 dell'impresa / società _____
 con sede legale in _____
 via _____ n. _____
 con codice fiscale n. _____
 con partita IVA n. _____
 con partita IVA n. _____
 con codice attività n. _____

DICHIARANO

In caso di RTI

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Dlgs 50/2016 (Codice) conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- ai sensi dell'art 48 comma 4 del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono state indicate in sede di istanza di partecipazione (Mod. 1) cui si rinvia.

La presente dichiarazione è sottoscritta digitalmente in data

per l'impresa n. 1) da: (*) in qualità di
.....

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

per l'impresa n. 2) da: (*) in qualità di
.....

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

per l'impresa n. 3) da: (*) in qualità di
.....

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

(*) Allegare copia della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIARIA NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE UTILIZZI L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO.

L’impresa **AUSILIARIA** dovrà compilare oltre al presente modello 1 ter anche il DGUE e il modello 3, modello 4 ed eventualmente modello 4 bis.
DOVRA’ INOLTRE ESSERE PRESENTATO IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell’impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di rivestire il ruolo di **impresa ausiliaria** nei confronti dell'operatore economico (*indicare l'operatore*)
....., prestando ausilio allo stesso, con riferimento ai seguenti
requisiti **che si dichiara di possedere:**
.....
.....
.....

- ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, **di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante** a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016, di non ausiliare più di un concorrente alla presente procedura né di partecipare alla gara in proprio, o in qualità di associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016;

- di essere consapevole che, in base all’art. 89, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016:

- a) la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto;
- b) che in relazione alle verifiche di cui al precedente punto, il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

dichiara inoltre:

a) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Cattolica e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

b) di accettare il PATTO DI INTEGRITA' del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) allegato al disciplinare di gara;

c) dichiara di:

di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente;

oppure

essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente;

oppure

di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*)

oppure

avendo iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente scaduta in data _____, dichiara di aver presentato richiesta di rinnovo in data _____ pertanto nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

d) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

-si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

e) attesta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016.

DATA E FIRMA

documento da sottoscrivere digitalmente

Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura qualora la stessa non risulti già dalla consultazione della banca dati presso la Camera di Commercio.

Modello 3

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

ELENCO DEI SOGGETTI CHE RIVESTONO I RUOLI INDICATI ALL' ART. 80, comma 3, DEL CODICE (riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017) e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

Note per la compilazione:

La presente dichiarazione, integrativa rispetto al Mod. 2 (DGUE), deve essere resa per tutte le imprese che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, consorziati indicati per l'esecuzione, ausiliari, ecc.).

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- che i **soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016** (così come esplicitati nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017**, in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società) **vale a dire:** titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, **in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito-disciplinare di gara (Tabella 2)**, sono i seguenti:

Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Carica rivestita all'interno della società/impresa

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Carica rivestita all'interno della società/impresa al momento della cessazione	Data di cessazione

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito -disciplinare di gara)

- che nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito-disciplinare di gara **sono** stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società (indicare ragione sociale e sede legale)

Ragione sociale della società acquisita o di cui si sia acquisita un ramo d'azienda o che si è incorporata o fusasi	Sede legale	Nominativo degli amministratori e direttori tecnici (*)

- che l'impresa che si rappresenta:

è dotata dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001, composto dai seguenti soggetti:

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE

non è dotata dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.

- che i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 sono i seguenti:

(documento da firmare digitalmente)

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

DICHIARAZIONI AD INTEGRAZIONE DEL MODELLO DGUE, RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DA SOTTOPORRE ALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELLE VALUTAZIONI SULLA SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80, COMMI 1 e 4 E 5 DEL CODICE.

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) ;
- dichiara** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
- dichiara** - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80 comma 5 del Codice** (con particolare riferimento alle lettere **c), c-bis) e c-ter)**, **tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali - a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito -** anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6 come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, condanne definitive e non, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., **(*)** **da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante:**

(*) NOTA BENE: in relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n.6.2017agg.pdf/f99b48fb-a987-86cf-e9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633>

dichiara le eventuali gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali al fine di consentire le opportune valutazioni di cui all'art. 80 comma 4, quinto periodo e seguenti, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), del DL 76/2020 e dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020), senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante:

(indicare nella seguente tabella le gravi violazioni, non definitivamente accertate, agli obblighi relative al pagamento:

- di imposte e tasse di importo superiore a 35.000 euro;

-in materia contributiva e previdenziale ai sensi del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice)

FIRMA

(da firmare digitalmente)

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

[EVENTUALE] DICHIARAZIONI DA RENDERE SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 SOLO QUALORA NON SIANO GIÀ STATE RESE, PER LORO CONTO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (nel DGUE ovvero nel Mod. 2).

Note per la compilazione:

[Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non abbia dichiarato l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il presente Mod. 4-bis.]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto _____
nato/a _____ il _____
residente in _____
_____ nella sua qualità di _____

(barrare la voce che interessa)

- titolare (per le imprese individuali)
 socio (per le società in nome collettivo)
 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
 membro del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
 institore o procuratori generali
 membro degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (incluso i collegi sindacali e gli organismi di vigilanza istituiti ai sensi del d.lgs. 231/01) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)
 socio unico
 socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) dell'impresa/società/altro soggetto
 soggetto cessato dalla carica di _____ in data _____ ;

dell'impresa _____ con sede legale in _____
via/piazza _____
codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA

al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relative alla presenza o meno delle cause di esclusione, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "ambito oggettivo" delle

Linee Guida ANAC n. 6 si segnalano le seguenti sentenze di condanna (o applicazione di pena su richiesta di parte) definitive e non:

(*)

(*) NOTA BENE:

- in relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n.6.2017agg.pdf/f99b48fb-a987-86cf-e9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633>

- in caso di condanne relative ai reati di cui all'art. 80, comma 1, si rinvia alla specifica dichiarazione inserita all'interno del DGUE, occorrerà inoltre allegare documentazione utile a provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 80, comma 7 e 10);

- in caso di condanne relative a reati non compresi fra quelli elencati all'art. 80, comma 1, è possibile presentare ulteriori elementi e spiegazioni.

FIRMA

N.B.: Si precisa che tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Modello Offerta economica

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato a _____ (____), il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (____), Via _____, n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (____), Via _____, n. _____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato a _____ (____), il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (____), Via _____, n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (____), Via _____, n. _____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
 Società, specificare tipo _____;
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);

tipo orizzontale tipo verticale tipo misto

costituito non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);

costituito non costituito;

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f):

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

DICHIARA DI OBBLIGARSI

ad assumere l'esecuzione dei servizi OFFRENDO il seguente **ribasso percentuale** indicato in cifre ed in lettere:

1) Ribasso percentuale sulla tariffa di: - €. 23,20 all'ora, per il servizio reso dagli educatori e altre figure specialistiche. <i>(Il prezzo sopra indicato è al netto di IVA di legge)</i>	(in cifre)
	(in lettere)
	Indicare al <u>massimo 2 decimali</u> .

IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE

2) che gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, ammontano ad euro:
3) che il costo della manodopera, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, ammonta ad euro:

Il sottoscritto dichiara che nella formulazione dell'offerta economica, ha tenuto conto del costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal **CCNL di categoria (indicare quale)** _____ e dalle **leggi previdenziali ed assistenziali nonché del costo relativo alla sicurezza aziendale.**

DATA E FIRMA

(documento da firmarsi digitalmente)

Nota: Si evidenzia che devono essere indicati **a pena di esclusione**, non sanabile tramite soccorso istruttorio, sia il ribasso percentuale di cui al punto 1), sia l'indicazione del costo della sicurezza aziendale di cui al punto 2), sia l'indicazione del costo della manodopera di cui al punto 3).

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.

Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura qualora la stessa non risulti già dalla consultazione della banca dati presso la Camera di Commercio.

MOD. DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTO ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

AL COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-30/08/2026 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI.

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

DICHIARA

che il numero identificativo della marca da bollo utilizzata per l'istanza di partecipazione alla procedura in oggetto - annullata e conservata in originale presso la propria sede - e della quale si dichiara espressamente non ci si avvarrà per altre istanze o documenti - è il seguente:

Marca apposta su istanza di partecipazione	N. Marche	Identificativo marca	Importo euro 16,00

Di seguito, spazio riservato all'apposizione della marca da bollo:

Data _____

FIRMA

NB: La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023 – 31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG 9712134285.

Relazione Tecnica

1. Premessa

Con riferimento al Servizio di Sostegno all’inclusione scolastica di bambini ed alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92, le competenze del Comune sono definite dalla seguente normativa:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – art. 42** che recita: “*Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – art. 45** che recita: “*Le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale*”;
- **Legge n. 517 del 4 agosto 1977 – art. 2** che recita: “*Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale*”;
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”** in cui per la prima volta si affrontavano in maniera organica tutte le problematiche delle persone con disabilità. Si sanciva il diritto all’istruzione ed all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone con disabilità precisando che “*l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap*”. Inoltre all’art. 13, comma 2 si sanciva che: “*Per le finalità di cui al comma 1 [integrazione scolastica] gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati*”. All’articolo 12, comma 5 si introduce anche il concetto di PEI (Piano Educativo individualizzato) relativo all’alunno con disabilità.



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



CITTÀ DI CATTOLICA

BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”** che pongono in capo al Comune di residenza del minore l'onere della copertura delle spese sostenute per l'integrazione scolastica;
- **D. Lgs n. 297/1994, art. 315:** “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”;
- **L.R. n. 26/2001 – art. 3:** “Gli interventi [...] volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:

a) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) servizi residenziali;

e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

f) borse di studio;

g) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa;

h) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati”;

- **Art. 26 L.R. n. 14/2008:** “I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società...”;
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107** recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, al comma 181, lettera c) indica le materie per le quali è conferita delega al Governo per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. I decreti legislativi attuativi della Legge 107/2015, rispettivamente il D. Lgs n. 62/2017, il D. Lgs n. 66/2017 e il D. Lgs n. 63/2017 disciplinano gli aspetti, rispettivamente, della “Valutazione”, “Inclusione” e “Diritto allo studio”;
- **Art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 66/2017** (c.d. “Decreto sull'inclusione”): “Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

• gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;

• i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

• l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23”.



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

- **D.I. n. 182/2020** recante: “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Allo scopo di rendere più efficaci ed organici gli interventi di sostegno all’inclusione scolastica, il Comune di Cattolica già dall’a.s. 2022/2023 ha avviato un processo di rinnovamento del servizio partendo dal Documento “*Indirizzi in materia di interventi finalizzati all’inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata*”, approvato con apposita delibera G.C. n. 22 del 17/02/2022. Detti indirizzi costituiscono un nuovo orientamento nella modalità di gestione del servizio in oggetto e sono pertanto allegati al Capitolato Speciale d’appalto.

L’appalto è definito “appalto di servizi” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il servizio deve essere gestito nel rispetto della normativa richiamata in premessa, e degli indirizzi comunali approvati con la surrichiamata delibera e nel rispetto del Piano dell’offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica.

2. Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

Il servizio in oggetto viene garantito dal Comune per l’intero percorso scolastico, dal Nido d’Infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Nell’appalto in oggetto, con decorrenza dall’a.s. 2023/24, il servizio viene garantito anche durante il periodo estivo (mesi di luglio ed agosto) per i bambini con disabilità certificata residenti a Cattolica iscritti al nido d’infanzia e alle scuole dell’infanzia, mentre il servizio educativo estivo erogato a favore dei bambini e ragazzi con disabilità certificata residenti a Cattolica nella fascia di età 6-14 anni (fascia delle scuole primarie e secondarie di I grado) sarà direttamente garantito dagli Enti gestori titolari della realizzazione dei Centri Estivi.

Indicativamente, prendendo a riferimento i numero riferiti ai bambini ed alunni interessati dal servizio per l’a.s. in corso sono i seguenti:

Ordine di scuola	Numero bambini/alunni certificati	Ore annue assegnate (a.s. 2022/23)
Nido d’Infanzia comunale	1	700
Scuole Infanzia comunali	4	2.750
Scuole Infanzia statali	3	1.400
Scuole Primarie statali	28	10.013
Scuole Secondarie I grado statali	16	4.247
Scuole Secondarie di II grado statali	16	5.797
TOTALE		24.907



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

Dal suddetto calcolo risultano escluse le ore per partecipazione a GLH/riunioni ed ore per il servizio educativo estivo, per cui il totale del fabbisogno annuale in termini di assistenza educativa si stima in complessive n. 27.000 ore annue.

Fino all'anno scolastico 2021/22 il Comune gestiva tale servizio tramite una modalità di assegnazione individuale, ad ogni singolo bambino/alunno, di ore di sostegno all'inclusione scolastica. L'assegnazione oraria veniva definita annualmente a livello di tavolo tecnico multi professionale (brevemente Tavolo Tecnico Handicap: alla presenza di referenti AUSL-NPI, Istituzioni Scolastiche, Comune e soggetto appaltatore del servizio) di norma convocato nel periodo compreso tra la fine di luglio e la fine di agosto, prima dell'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione delle ore era definita con riferimento alla Diagnosi funzionale del bambino/alunno e su specifico parere dei sanitari, secondo parametri correlati alla gravità ed alla condizione dell'alunno/studente. Come evidenziato in tutti i territori regionali e nei Comuni della Provincia di Rimini, nell'ultimo decennio anche nel Comune di Cattolica si sono registrati incrementi costanti sia nel numero di bambini/studenti certificati, sia nel numero di ore di assistenza all'inclusione assegnate al singolo alunno.

Prendendo a riferimento in particolar modo le novità normative introdotte dal D. Lgs n. 66/2017, il Comune di Cattolica ha sposato i più recenti orientamenti in materia di interventi di sostegno all'inclusione scolastica con le finalità di:

- promuovere un'azione il più possibile unitaria e coerente di tutto il contesto educativo piuttosto che l'azione del singolo educatore;
- stabilire, nei contesti scolastici dove tale modalità è accettata e compatibile con le modalità organizzative del servizio, che l'assegnazione oraria non sia più connessa al singolo alunno ma prenda a riferimento un monte ore assegnato ad un'equipe di educatori socio-pedagogici che operano per singolo istituto.

Il nuovo appalto contiene indicazioni e specifiche tecniche che intendono ribadire tale modalità organizzativa, già avviata dal Comune di Cattolica nel precedente a.s. 2022/23, ed è quindi improntato di norma secondo una logica di lavoro di equipe, pur tenendo aperta la possibilità, per gli Istituti scolastici che hanno un numero contenuto di studenti con disabilità, di proseguire con la gestione del servizio secondo la modalità tradizionale che prevede un'assegnazione individuale educatore/singolo alunno.

In tale contesto di riferimento si ritiene che garantire il più possibile la stabilità del personale e un basso turn over sia condizione importante per il servizio e le modalità con cui garantire il più possibile la stabilità del personale sia quella di:

- **partire da una base d'asta congrua** (nell'appalto in essere pari ad Euro 23,20 oltre IVA) che permetta una buona remunerazione del personale e l'inquadramento a corretti livelli contrattuali;
- **prevedere l'applicazione della clausola sociale** che consente al nuovo appaltatore di acquisire il più possibile la conoscenza del contesto in cui si trova ad operare tramite il ricorso ad educatori che già operano nel servizio;
- **l'affidamento di un appalto di lunga durata**

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto è costituito da un unico lotto poiché in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi da erogare, si è ritenuto opportuno creare le condizioni per una modalità di erogazione omogenea nelle varie tipologie di scuole e su tutto il territorio comunale. La previsione di un unico lotto consente inoltre una maggiore efficienza organizzativa in termini di flessibilità oltre che una maggiore uniformità dei servizi resi alle famiglie del territorio in termini di offerta educative e pedagogica.



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



CITTÀ DI CATTOLICA

BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 “Servizi Educativi”

L'importo complessivo a base di gara (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge) è pari ad Euro 1.879.200,00. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 1.789.695,00= l'importo è stato calcolato prendendo a riferimento il Costo del Lavoro delle Cooperative Sociali (con riferimento all'adeguamento contrattuale di settembre 2020) operando una media tra la tabella del Ministero del Lavoro e Politiche sociali e quella adottata dalla Provincia di Rimini. Si è preso a riferimento il fabbisogno in termini di ore di sostegno educativo scolastico degli ultimi anni scolastici ed è stato quantificato un complessivo di 27.000 ore annue, si è presa a riferimento una quota oraria pari ad Euro 22,095, operando una media tra i livelli di retribuzione livello di inquadramento D1 e D2 dell'attuale contingente di educatori socio pedagogici in servizio, per una spesa totale pari ad Euro 1.789.695,00 (costo della manodopera primo triennio senza opzioni) a cui è stata aggiunta una percentuale pari al 5% (percentuale riconducibile alle spese generali a carico impresa ed utile d'impresa).

Criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e Capitolato d'oneri

Con riferimento alla natura del servizio, che si contraddistingue per l'elevata intensità di manodopera, i criteri di valutazione si incentrano principalmente sulla qualità dei processi, sul monitoraggio e controllo, sulla impostazione metodologica degli interventi educativi e sulla formazione del personale.

La valutazione della qualità dell'offerta tecnica si incentra sui seguenti tre criteri, articolati in 14 sub-criteri con ponderazione dei punteggi secondo quanto definito all'art. 22.1.1 del “Disciplinare di Gara”:

- 1) Piano di gestione del servizio
- 2) Coordinamento, monitoraggio e controllo
- 3) Qualificazione del personale, strumentazione e tecnologie. Migliorie

Calcolo del valore dell'appalto

Fermo restando tutto quanto sopra elencato il valore complessivo dell'appalto viene pertanto come di seguito quantificato:

Numero ore di servizio tre anni	Prezzo orario a base d'asta	Totale valore annuo stimato	Totale valore triennio – base di gara	Opzione di rinnovo per un periodo di 36 mesi	Opzione di proroga mesi 6	Totale valore
81.000	€ 23,20	€ 626.400,00	€ 1.879.200,00	€ 1.879.200,00	€ 313.200,00	€ 4.071.600,00

Totale valore appalto con opzioni: € 4.071.600,00

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Gli oneri complessivi per l'appalto a carico del Comune sono stimati come seguente

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	€ 28.188,00
Contributo ANAC a carico della Stazione appaltante	€ 660,00
Spese per pubblicazione bando di gara	€ 3.870,55
TOTALE	€ 32.718,55



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 "Servizi Educativi"

Calcolo degli incentivi per funzioni tecniche

Il Regolamento comunale per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con atto G.C. n. 160 del 12/09/2019, prevede la costituzione di un fondo finalizzato agli incentivi da destinare a funzioni tecniche relative agli appalti di servizi e forniture. L'incentivo deve essere quantificato in fase di progettazione e deve essere inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'appalto. L'art. 2, comma 1) del Regolamento comunale, nella quantificazione dei fondi incentivanti, stabilisce che per le gare nell'ambito di servizi e forniture, con valore a base d'asta superiore ad Euro 221.000,00 (o al corrispondente valore di soglia periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione Europea), l'incentivo viene calcolato per una somma non superiore all'1.50% modulata sull'importo di servizi e forniture posto a base di gara (IVA esclusa), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (somma comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 l'80% delle risorse del fondo è destinato al RUP, ai soggetti che svolgono funzioni tecniche e loro collaboratori (gruppo di lavoro) e il 20% è destinato all'acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche funzionali a progetti di innovazione.

Il RUP

Dirigente del Settore 3

Dott. Stefano Bruscoli

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

Reg. n. _____ del _____
**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A
FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA
AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI
CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON
FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI.**

L'anno duemilaventitre, addì _____ del mese di _____ in Cattolica,
nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge

T R A

il Comune di Cattolica, Codice Fiscale/P. IVA n.00343840405 – nella
persona del Dott. Stefano Bruscoli nato a..... il
.....il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente
del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica, con sede in
Piazzale Roosevelt, 5 domiciliato per la carica presso la sede di detto
Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto
materie di competenza del settore, ai sensi dello Statuto del Comune
di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
30 del 26.06.2015 e s.m.i., e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n.
267/2000,

E

la Ditta con sede
in Via
C.F.:....., nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante Sig. nato a
..... ile residente in
..... Via legittimato alla

stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n.... del..... veniva avviata la procedura aperta per la selezione del soggetto qualificato cui affidare la gestione del servizio di sostegno all'inclusione scolastica a favore di bambini ed alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica dal 01/09/2023 al 31/08/2026 (aa.ss. 2023/24 – 2024/25 – 2025/26) con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi;
- che con determinazione dirigenziale n..... del, il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla Ditta
.....con sede in

ART. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato “Comune” e per esso il Dirigente del Settore 3 Dott. Stefano Bruscoli nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 01/03/2023 che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000, affida e concede alla Ditta con sede in per brevità denominata “Appaltatore” e per essa al suo legale rappresentante come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, la gestione del Servizio di sostegno all'inclusione scolastica a favore di bambini ed alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica per il periodo: 01/09/2023 – 31/08/2026 con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto all'interno del Capitolato d'Appalto che, pur non allegato, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ed altresì nel rispetto dell'offerta tecnico-economica presentata ai fini

dell'aggiudicazione dell'appalto, depositata agli atti del Comune, che si considera anch'essa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di Sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti il Nido d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia comunali e statali, le Scuole primarie e le Scuole secondarie di I e II grado dal 01/09/2022 al 31/08/2023, compreso il servizio di sostegno educativo erogato durante il periodo estivo per i bambini della fascia di età compresa tra il Nido e le Scuole dell'infanzia. Per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori, il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di tre anni educativi-scolastici con decorrenza in data 01/09/2023 e termine fissato in data 31/08/2026, compresi i periodi estivi per il Nido e le scuole dell'infanzia.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevole, prezzi, patti e condizioni.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di rinnovare per un periodo di ulteriori 36 mesi il presente contratto agli stessi patti e condizioni.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto per l'intero periodo è stabilito in Euro -----= (Euro00) oltre ad IVA per un totale complessivo pari ad Euro ----- = (IVA compresa).

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni nel corso del primo anno di esecuzione del servizio.

A partire dal secondo anno (cioè a 24 mesi dalla data di stipula del contratto) il corrispettivo potrà essere sottoposto a revisione in aumento, previa documentata richiesta dell'Appaltatore, secondo le specifiche di cui all'art. 19 del Capitolato "*Revisione dei prezzi*".

Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo stabilito remunera l'Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e servizi che lo stesso dovrà porre in essere in adempimento del presente contratto.

ART. 5 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio avrà inizio in data 01/09/2023 e si concluderà entro il 31/08/2026. Il servizio dovrà essere svolto in base a quanto stabilito nel Capitolato Speciale, a quanto dichiarato all'interno del progetto organizzativo e gestionale, che hanno formato oggetto dell'offerta tecnica in sede di richiesta di partecipazione alla procedura.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto in essere prevede l'applicazione della nuova formula organizzativa-gestionale della "Equipe di Istituto", come meglio dettagliato all'interno del Capitolato Speciale. Negli Istituti scolastici dove non potrà essere attuata tale modalità organizzativa, secondo quanto sarà stabilito in sede di Tavolo Tecnico per l'inclusione, sarà applicata la modalità organizzativa tradizionale del servizio tramite assegnazione individuale nel rapporto 1:1.

ART. 7 – PERSONALE

L'espletamento del servizio di sostegno all'inclusione scolastica sarà assicurato dall'Appaltatore che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

Il sostegno educativo è svolto da specifiche figure professionali (educatori socio-pedagogici) che dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte della Ditta. Gli educatori socio-pedagogici impegnati nel servizio sono figure professionali disciplinate dalla Legge n. 205/2017 (art 1, commi 594/601) che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 ed 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”*. L'azione degli educatori consiste nel supportare l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno, assicurando l'assistenza *“specialistica”* agli alunni disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/92, con la finalità di promuoverne l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno/a alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative ed assistenziali così come definiti dalla Legge n. 104/92 e dal D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107”*, al fine di realizzare l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa della Scuola. E' esclusa l'assistenza di base come definita nella Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca *“Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”* del 30 novembre 2001.

Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Cattolica ed il personale dell'Appaltatore.

ART. 8 – RAPPORTO TRA LE PARTI

L'appaltatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, determinata in orario di presenza. Il Comune di Cattolica, come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti dell'impresa alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Le parti convengono di valutare periodicamente, individuando dei momenti di incontro in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.

L'Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione Appaltante.

ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone o cose. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà segnalare immediatamente e per iscritto agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i

cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

L'Appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza l'autorizzazione del Comune.

La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fa sorgere il diritto per il Comune ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nei progetti di gestione.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dai progetti, il Comune procederà ai sensi dei successivi artt.13 e 14.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato speciale d'Appalto.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica (ex D.M. 55/2013) con le seguenti indicazioni:

- il riferimento al codice **CIG n. 9712134285**.
- il riferimento alla determinazione di impegno di spesa (determina n. del);
- il Codice Univoco dell'ufficio a cui la fattura è destinata (UF5EHE) e la sua denominazione: Comune di Cattolica.

La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 è da intendersi a pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA all'aliquota prevista dalla legge. Ogni onere fiscale, eccetto l'IVA, è a carico dell'Appaltatore. Nella fatturazione sarà applicata la normativa contabile, prevista dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23.12.2014 "SPLIT PAYMENT".

L'Ente procederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento

del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, l'Impresa si impegna a darne comunicazione al Comune di Cattolica entro 7 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del Gestore, i signori, in qualità di..... dellacodice fiscale.....
....., i quali sono autorizzati ad operare sul conto di seguito indicato.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN:, acceso presso Banca....., ovvero su altro conto bancario o postale dedicato ovvero mediante accredito su altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'Appaltatore a questa Stazione appaltante, unitamente alle complete generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto stesso, se diverso da quanto indicato al precedente comma 3, entro 7 gg dall'accensione del medesimo conto dedicato.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 – SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 è

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RSL) sononato ae nato a

ART. 13 – PENALI

L'impresa è soggetta alle penali di cui all'art.18 del Capitolato Speciale. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.

ART. 14 – RISOLUZIONE

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale.

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa ha prestato idonea cauzione definitiva per un importo di € dell'importo netto contrattuale, costituita mediante polizza fideiussoria n..... emessa da in data.....

La garanzia fideiussoria ha validità fino alla scadenza del contratto.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune di Cattolica, e/o terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. Il Comune di Cattolica non risponde pertanto dei danni a cose e/o persone derivanti dall'attività svolta dall'Appaltatore o dall'uso dei beni affidati all'Impresa. L'impresa esonera espressamente il Comune di Cattolica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere

A fronte dell'obbligo di cui al primo comma, l'appaltatore ha stipulato con polizza n..... che copre, per la durata dell'appalto, tutti i rischi di danno di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale, nonché polizza Infortuni n.....stipulata con in data

ART. 17 – PATTO D'INTEGRITÀ/PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica e consultabile sul sito del Comune stesso.

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Cattolica.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

ART. 21 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso sarà attivabile qualora, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica.

ART. 22 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ART. 23 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii..

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

Il Comune di Cattolica _____

l'Appaltatore _____

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 4 – CORRISPETTIVO

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 – SICUREZZA

ART. 13 – PENALI

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 17 – PATTO DI INTEGRITÀ/PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE

ART. 19 – CONTROVERSIE

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 21 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE. CLAUSOLA CONSIP

(luogo e data) _____

(firma) _____



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



CITTÀ DI CATTOLICA



BANDIERA BLU D'EUROPA

SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA DAL 01/09/2023 AL 30/08/2026 (AA.SS. 2023/24, 2024/25, 2025/26) CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente affidamento è il servizio di sostegno all'inclusione scolastica svolto da educatori socio-pedagogici, a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 frequentanti il Nido d'Infanzia e relativo Servizio Integrativo del Nido "Spazio Giochi", le Scuole dell'Infanzia comunali e statali, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I e II grado per gli aa. ss. 2023/24 – 2024/25 - 2025/26 residenti nel Comune di Cattolica. L'appalto comprende anche il servizio di assistenza educativa erogato durante il periodo estivo (mesi di luglio/agosto) per i bambini con disabilità certificata iscritti ai servizi educativi del nido d'infanzia e delle scuole d'infanzia residenti nel Comune di Cattolica.

2. Per i bambini dal Nido alle Scuole Secondarie di I grado, il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza c/o Istituti localizzati al di fuori del territorio comunale e/o regionale, mentre per gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza degli alunni c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

3. Il servizio si realizza, in linea generale, attraverso gli interventi individuati previsti all'interno del PEI (Piano Educativo Individualizzato), secondo le specifiche approvate all'interno del Documento "Indirizzi in materia di interventi finalizzati all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata" approvato con atto G.C. n. 22 del 17/02/2022 – Allegato 1) al presente documento.

L'esecuzione del servizio sopra descritto viene effettuata dal soggetto affidatario in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Tabella oggetto dell'appalto

N. lotti	Descrizione servizio	CPV	P (principale S (secondaria)	Importo
1	Servizio di sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata	85311200-4 "Servizi di assistenza sociale per disabili"	P	
Importo totale a base di gara sull'intero periodo dell'appalto comprensivo dell'opzione di rinnovo di un triennio (IVA esclusa)				€ 3.758.400,00=
Proroga tecnica mesi 6 (IVA esclusa)				€ 313.200,00=
TOTALE importo a base di gara IVA esclusa				€ 4.071.600,00

ART. 2 – FABBISOGNO PRESUNTO PER IL PERIODO DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

1. Prendendo a riferimento le ore di sostegno educativo scolastico approvate ed erogate negli ultimi anni scolastici, si stima per il corrente appalto un totale complessivo annuo pari a n. 27.000 ore educative, per tutti gli ordini di scuola (dal Nido d'Infanzia alle scuole secondarie superiori) comprensivo del servizio estivo per il Nido e le scuole dell'infanzia e comprensivo delle ore per partecipazione a riunioni/coordinamento e/o GLH.

2. Si precisa che l'ammontare del monte ore sopra indicato è puramente indicativo, calcolato sulla base della quantificazione del fabbisogno in termini di assistenza educativa riferito agli ultimi Tavoli Tecnici e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, sulla base di quanto sarà stabilito annualmente in sede di Tavoli Tecnici per l'Inclusione Scolastica.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

1. Il servizio avrà inizio in data **01/09/2023** e decorrenza fino al **30/06/2026** per la durata di n. tre (3) anni scolastici. Per i bambini diversamente abili certificati nella fascia di età compresa tra il Nido d'Infanzia e le Scuole dell'Infanzia, il servizio di sostegno educativo dovrà essere garantito anche durante il periodo estivo (di norma nei mesi di luglio/agosto). Per gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori il servizio di assistenza educativa scolastica dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

2. **Proroga** - La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3. **Rinnovo** – Il Comune si riserva il diritto di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori n. 3 anni scolastici (dal 01/09/2026 al 31/08/2029) agli stessi patti e condizioni.

4. **Quinto d'obbligo** – Ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità i servizi oggetto del contratto d'appalto potranno essere ridotti o aumentati alle stesse condizioni organizzative ed economiche e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.

5. Il contratto, inoltre, potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui la necessità della stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DEGLI EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI

1. Il servizio dovrà essere svolto in base a quanto stabilito nel presente Capitolato, a quanto dichiarato all'interno dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel perseguimento degli *Indirizzi in materia di interventi finalizzati all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata* (Approvato con Atto G.C. n. 22 del 17/02/2022) documento allegato al presente Capitolato (Allegato 1)

2. Il servizio sarà volto a:

- garantire la centralità del PEI come strumento di progettazione ed organizzazione per la realizzazione del servizio, prediligendo un approccio che valorizzi e raccordi i diversi apporti professionali ed organizzativi delle professionalità presenti all'interno dell'Istituto;
- *favorire una dimensione educativa e il raggiungimento degli obiettivi definiti per l'alunno e studente con disabilità prediligendo azioni pedagogiche che includano la partecipazione del gruppo dei pari e del gruppo classe.*

3. Il servizio di sostegno all'inclusione scolastica di alunni e studenti con disabilità viene garantito tramite l'utilizzo di educatori socio-pedagogici che operano al fine di facilitare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in linea con il disposto dell'art. 13, comma 3 della Legge n. 104/92, operano sul potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno, ponendo in essere tutte le azioni utili al raggiungimento di questo obiettivo, migliorando l'apprendimento e supportando la partecipazione alle attività educative e didattiche.

Il servizio di sostegno all'inclusione scolastica di alunni e studenti accompagnati da diagnosi di disabilità sarà articolato secondo le seguenti indicazioni:

3.1 Sostegno ai percorsi inclusivi nel nido d'infanzia comunale e nelle scuole dell'infanzia Comunali e Statali.

Il sostegno educativo nella fascia 0/6 anni si inserisce nella normale gestione delle attività della sezione ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico e l'inclusione sociale dei bambini con disabilità, attraverso interventi educativi che concorrono a garantire:

- la costruzione dell'identità individuale e lo sviluppo graduale e armonico, per favorire nel bambino la maturazione della fiducia in sé stesso, nei confronti dell'altro e dell'ambiente;
- la messa in atto degli interventi educativi necessari per la prevenzione di disagi socio-educativi conclamati;
- la facilitazione degli interventi specialistici necessari (psicologico, riabilitativo, fisioterapico, logopedico ecc.);
- il supporto operativo alle attività educative e ludiche organizzate, finalizzato al miglioramento ed alla stimolazione dell'autonomia e all'incremento degli apprendimenti socio-educativi;
- la mediazione comunicativa e relazionale fra il bambino i compagni e/o gli altri soggetti adulti presenti;
- il rapporto con la famiglia naturale o affidataria ed il sostegno alla famiglia nella funzione genitoriale;
- il rapporto con i Servizi Specialistici di riferimento (Neuropsichiatria Infantile, Pediatria di comunità, Pediatria ospedaliera);
- l'utilizzo di strumenti educativi e didattici facilitanti i percorsi di inclusione, sulla base delle indicazioni del neuropsichiatra di riferimento.

3.2 Sostegno all'intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, Formazione Professionale.

Il sostegno educativo è svolto da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (educatori socio-pedagogici). L'educatore supporta l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno assicurando l'assistenza "specialistica", agli alunni disabili, nel promuovere l'autonomia personale e la comunicazione, favorendo la partecipazione dell'alunno alle attività previste nel PEI, ai progetti volti a migliorare l'integrazione nel sistema scolastico, la continuità delle azioni educative e assistenziali, come definiti dalla legge 104/92, dall'accordo di programma provinciale attuativo della stessa legge, dal D.lgs. n. 66/2017 e secondo le competenze in esso individuate, al fine di realizzare l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile, rispetto a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'offerta Formativa della Scuola.

L'azione può sostanziarsi attraverso due principali tipologie di intervento:

- **Interventi di integrazione scolastica individualizzata**, che devono essere effettuati da educatori che, collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità nella sfera della comunicazione personale e dell'autonomia.

L'intervento deve prevedere, inoltre, attività di osservazione e di collaborazione con gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile e Adulti, la Pediatria ospedaliera ecc., per la definizione del

Progetto Individuale di Vita (art 14 Legge 328/2000) e del PEI e la relativa predisposizione delle documentazioni individuali finalizzate al corretto passaggio delle informazioni.

- **Attività laboratoriali in piccoli gruppi finalizzate all'integrazione dell'alunno e/o dello studente disabile.** Questa tipologia di servizio prevede la possibilità di mettere in campo esperienze integrative alle tematiche curriculari e/o di affrontare le medesime attraverso l'attivazione di strategie comunicative e cognitive complementari a quelle consuete consentendo a tutti gli alunni di inserirsi e riconoscersi nel gruppo.

4. Gli educatori socio-pedagogici utilizzati nel servizio sono figure professionali in possesso della qualifica prevista dalla Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1 commi 594-601 o che possono continuare ad esercitare l'attività ai sensi della surrichiamata Legge e delle circolari ministeriali applicative. Gli educatori non si trovano nelle situazioni previste dagli artt. 5 ed 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"* e l'appaltatore deve essere in regola con la prescrizione di cui all'art. 25 bis del Dpr n. 313/2002. Gli educatori assegnati al servizio dovranno essere in possesso dell'Attestato Prevenzione Incendi di rischio medio in corso di validità. L'affidataria si impegna a favorire la partecipazione del personale in servizio ai percorsi formativi e di aggiornamento, organizzati direttamente oppure da enti formativi accreditati. L'affidataria è inoltre tenuta a garantire la continuità professionale del servizio oggetto della procedura, subentrando nei rapporti di lavoro già in essere tra i precedenti gestori del servizio ed i singoli operatori da questi utilizzati, come esplicitato all'art. 26 "Clausola Sociale".

5. Nello svolgimento delle loro azioni gli educatori socio-pedagogici operano mediante interventi individuali, personalizzati e di gruppo e collaborano in team con le altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato (art. 12 Legge n. 104/92, art. 7 D. Lgs n. 66/2017) e nel Progetto individuale di Vita (art 14 Legge 328/2000). Il profilo dell'educatore socio-pedagogico è distinto da quello del docente di sostegno e dall'assistente di base e igienico-personale. Egli interviene supportando l'azione dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno, assicurando l'assistenza "specialistica" all'alunno disabile, favorendone la partecipazione alle attività previste nel PEI, ai progetti che intendono migliorare l'integrazione scolastica e la socializzazione dell'alunno disabile.

6. Gli educatori socio-pedagogici agiscono nell'ambito degli Istituti scolastici e dell'equipe di istituto secondo le seguenti modalità:

a) concorrono alla stesura ed alla verifica del PEI nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 66/2017, in collaborazione con il consiglio di classe, apportando il contributo legato alle proprie specifiche competenze;

b) collaborano all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche didattiche e formative;

c) nell'ambito delle attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collaborano con gli insegnanti agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;

d) d'intesa con l'istituzione scolastica perseguono l'obiettivo dell'inclusione lavorando sui bisogni e le relazioni che emergono nel contesto scuola/classe, con lo scopo di facilitare la partecipazione attiva di tutti gli studenti;

e) concorrono al raccordo scuola-famiglia secondo le modalità comunicative definite con la scuola;

f) partecipano alle riunioni formali che riguardano gli alunni/studenti e inerenti:

- alla verifica del PEI;
- al Gruppo di lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO);
- alla Programmazione ed ai Consigli di classe;
- alle attività di verifica e/o programmazione in caso di richiesta da parte del Comune;

g) partecipano agli incontri organizzati d'intesa con i referenti scolastici volti a definire azioni pedagogiche ed evolutive concertate, al fine anche di attuare un confronto fra educatori della stessa equipe;

h) collaborano con i terapisti della riabilitazione al fine di individuare gli ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per la permanenza dell'alunno all'interno del contesto scolastico. Si attivano al fine del superamento di tutte le barriere architettoniche, ma anche fisiche,

cognitive e sensoriali, utilizzando strumenti ed ausili adeguati. A tal fine, secondo quanto previsto nel PEI dello studente, utilizzano nel contesto scolastico gli ausili a carattere assistenziale (carrozine, deambulatori ecc...) individuati dai tecnici della riabilitazione, così come sopra indicato;

i) se previsto all'interno del PEI, accompagnano gli studenti nel tratto scuola-casa e casa-scuola sui mezzi pubblici per il potenziamento della loro autonomia o su un mezzo fornito dall'impresa affidataria in casi straordinari per evitare processi di dispersione scolastica.

l) se previsto all'interno del PEI, accompagnano gli studenti negli spostamenti interni ed esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi e a tutte le attività previste nelle uscite, nelle gite d'istruzione e nelle attività programmate concorrendo anche alla individuazione delle barriere architettoniche connesse ai viaggi di istruzione, ai trasporti, ai percorsi giornalieri, collaborando all'elaborazione di strategie finalizzate al superamento delle stesse, al fine di garantire la partecipazione massima degli studenti alla programmazione scolastica;

m) se previsto o funzionale al bisogno dello studente/alunno, l'educatore affianca lo stesso anche durante il momento dei pasti, attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e ad una corretta educazione alimentare. Nel caso di attività prestata anche nel momento della refezione, il costo del pasto, eventualmente consumato dall'educatore, sarà posto a carico della cooperativa. Le modalità di pagamento dello stesso saranno successivamente formalizzate all'atto della stipula del contratto (al momento il costo del pasto si attesta ad Euro 5,08 + IVA 4%);

n) fermi restando i compiti di assistenza in capo al personale ATA, gli educatori affiancano gli alunni/studenti nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attivando se necessari percorsi educativi che consentono il raggiungimento della maggiore autonomia possibile;

o) partecipano alle attività formative che saranno organizzate dall'affidataria o dal Comune e/o Istituzione scolastica;

p) nel caso in cui il profilo di funzionamento e/o il PEI di alunni affetti da ipoacusia o sordità preveda l'intervento di un assistente alla comunicazione munito di titolo abilitante LIS, l'affidataria è tenuta a garantire la presenza di un educatore munito di IV livello LIS con iscrizione a corsi di livello superiore.

q) è esclusa l'assistenza di base come definita nella Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" del 30 novembre 2001.

ART. 5 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

A. "Equipe di istituto"

1. L'appalto in essere prevede l'applicazione della formula della "***Equipe di Istituto***", già avviata in via sperimentale nell'a.s. 2022/23, così come previsto ed esplicitato nell'Allegato 1) al presente Capitolato. Tale modalità ha come obiettivo quello di qualificare l'attività educativa prevedendo l'integrazione delle diverse professionalità presenti all'interno della scuola con la finalità di costruire un ambiente inclusivo in cui le competenze degli educatori sono integrate nel contesto scolastico ed educativo.

Le finalità sono quelle di:

- a) garantire un maggior radicamento degli educatori/educatrici nel sistema scolastico;
- b) minimizzare la frammentazione/parcellizzazione delle risorse educative su più scuole/Istituti;
- c) favorire la continuità educativa e la strutturata collaborazione con il personale docente, di sostegno e curricolare;
- d) valorizzare le competenze e la professionalità della figura dell'educatore/educatrice, incrementandone la qualità del lavoro;
- e) realizzare interventi inclusivi efficaci, efficienti e di qualità.

2. All'Equipe viene assegnato, da parte del Comune a seguito dei lavori del Tavolo Tecnico per l'Inclusione scolastica, un monte ore settimanale ed annuo complessivo di supporto all'inclusione scolastica per ogni anno scolastico. L'Equipe sarà formata da un gruppo stabile di educatori

(almeno due) ed andrà ad integrarsi in modo stabile all'interno dell'Istituto Scolastico con il gruppo docenti, insegnanti di sostegno e personale ATA del gruppo di alunni e studenti certificati.

3. Tale modalità organizzativa consentirà di attuare gli interventi previsti all'interno del PEI secondo un metodo nuovo e trasversale di erogazione del servizio di inclusione.

4. L'attività dell'equipe potrà configurarsi tramite l'attuazione di interventi educativi che prevedano il tradizionale rapporto educatore/alunno di 1:1 o anche un rapporto maggiore. Il singolo educatore potrà dunque anche non essere vincolato all'intervento educativo su un unico alunno ma considerato facente parte del gruppo multi-professionale con competenze funzionali trasversali che ricomprende tutto il personale dell'Istituto.

5. Per le caratteristiche specifiche di questa nuova modalità di intervento, ogni educatore facente parte dell'equipe di istituto dovrebbe svolgere di norma la propria attività educativa nell'ambito di un unico Istituto scolastico.

6. Il Comune di Cattolica intende attuare tale modalità organizzativa del servizio tramite il ricorso alla figura dell'*Educatore di Plesso/ Equipe di Istituto* nelle realtà scolastiche dove sussistano le condizioni ambientali ed organizzative traducibili nella condivisione di un progetto con la scuola ed in stretto raccordo ed integrazione con i servizi sociali e sanitari territoriali e le realtà del Terzo Settore operanti nell'ambito dell'offerta di risorse ed opportunità extrascolastiche che concorrono alla realizzazione del "progetto di vita".

7. All'interno degli Istituti Scolastici dove gli alunni/studenti sono presenti in numero ridotto o presso i quali non è considerata funzionale dallo stesso Istituto l'attivazione della modalità della "*Equipe di Istituto*", secondo quanto sarà definito in sede di Tavolo Tecnico per l'inclusione, sarà di norma applicata la modalità organizzativa tradizionale del servizio tramite il ricorso all'educatore individuale nel rapporto 1:1. Gli educatori saranno assegnati individualmente agli alunni/studenti con disabilità secondo un monte ore definito di ore settimanali e annue che saranno definite in sede di Tavolo Tecnico.

8. Per gli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori gli educatori possono altresì essere coinvolti in interventi e progetti finalizzati a sostenere i giovani con disabilità nel proprio percorso individuale verso l'autonomia, rafforzando la continuità delle progettualità individuali nella prospettiva di una visione unitaria tra progetto educativo e progetto di vita.

B. Determinazione del monte ore annuo ed avvio del servizio

1. Ogni Istituzione scolastica presenta al Comune di Cattolica, entro la fine del mese di luglio e secondo le modalità definite dall'Ufficio Pubblica Istruzione, l'elenco dei nominativi degli alunni/e iscritti/e per il successivo anno scolastico, in possesso della Certificazione per l'Integrazione scolastica e aventi diritto al personale educativo assistenziale.

2. Di norma, entro il mese di agosto viene convocato il Tavolo Tecnico per l'inclusione in cui verranno analizzate le richieste di assegnazione delle risorse educative.

3. Entro lo stesso mese il Comune di Cattolica, in collaborazione con l'Ente gestore, elabora le proposte di assegnazione per ciascun plesso scolastico di un monte ore settimanale e di un numero di educatori, cercando di minimizzare la parcellizzazione/frammentazione delle risorse educative da prevedere, laddove necessario ed in base alle esigenze organizzative, all'interno dei plessi del medesimo Istituto Comprensivo o in base a criteri di vicinanza delle ubicazioni dei plessi.

4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indicativamente a partire dal mese di luglio, il Comune dopo aver ricevuto le richieste da parte degli Istituti Scolastici comunica alla ditta affidataria del servizio l'elenco nominativo provvisorio degli alunni e studenti con disabilità certificata residenti nel Comune, suddivisi per istituzione scolastica, per i quali viene richiesta l'attivazione del servizio di sostegno all'inclusione scolastica.

5. Il Tavolo Tecnico per la definizione condivisa degli interventi di inclusione scolastica, è composto da: il Comune, le Istituzioni Scolastiche, i referenti AUSL Romagna e un referente dell'affidataria e nel suo ambito viene deliberato il quadro complessivo del fabbisogno educativo scolastico per tutti gli ordini di scuola.

6. Nel caso degli Istituti Scolastici nei quali è applicata la metodologia dell'***Equipe di Istituto***, il monte orario complessivamente assegnato all'Istituto Scolastico sarà comprensivo delle ore di programmazione, verifica, coordinamento ed uscite e/o viaggi di istruzione e degli eventuali accompagnamenti casa-scuola e scuola-casa da attuarsi solo se previsti all'interno del PEI.

7. Nelle lettere di assegnazione risorse educative per gli Istituti Scolastici, verranno indicati i nomi degli educatori facenti parte dell'equipe di Istituto e il relativo educatore/educatrice Referente di Plesso.

8. Negli Istituti Scolastici nei quali **NON** è applicata la metodologia dell'***Equipe di Istituto***, il personale sarà assegnato individualmente secondo il metodo tradizionale di assegnazione e il numero delle ore settimanali sarà comprensivo di eventuali accompagnamenti casa-scuola e scuola-casa se previsti nel PEI, e delle eventuali necessità accessorie straordinarie per le uscite e/o viaggi di istruzione.

9. Nel rispetto dell'assegnazione oraria stabilita in sede di Tavolo Tecnico, per entrambe le modalità organizzative sopra esplicitate, l'affidataria dovrà garantire che il personale educativo proceda all'elaborazione della programmazione educativa, agli eventuali aggiornamenti e verifica della stessa. La programmazione del monte ore annuale potrà subire variazioni in corso d'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di un alunno da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc..).

C. Modalità di gestione delle risorse educative

1. All'avvio dell'anno scolastico:

- le Istituzioni scolastiche condividono con l'Ente gestore e con il Comune di Cattolica la bozza del progetto complessivo di utilizzo delle risorse educative che l'Istituto intende avviare e lo trasmettono formalmente al Comune;
- l'Ente gestore del servizio di sostegno educativo scolastico provvede, sulla base delle caratteristiche individuali degli alunni e delle loro disabilità così come del contesto scolastico e della continuità educativa, alla costituzione delle equipe di educatori/educatrici e comunica i nominativi degli operatori all'Ufficio Pubblica Istruzione;
- il Comune di Cattolica procede con assegnazione formale alle Istituzioni scolastiche dell'equipe di educatori/educatrici e del relativo monte ore settimanale.

2. Entro il 30 novembre, le Istituzioni scolastiche inviano all'Amministrazione comunale il progetto definitivo di utilizzo delle risorse educative che l'Istituto intende avviare, previa valutazione del contesto di intervento, dei bisogni e delle caratteristiche degli alunni, delle classi e della comunità scolastica.

3. Il progetto, condiviso con l'Ente gestore, deve prevedere:

- l'ipotesi di impiego delle risorse educative che rimangono a disposizione in caso di assenze degli alunni, individuando le priorità di intervento in relazione alla seguente tabella;
- le modalità di attuazione degli interventi che devono prevedere oltre agli interventi individualizzati anche interventi volti alla classe (laboratori, lavori a piccolo gruppo, ecc.) e/o al plesso;
- le modalità di partecipazione degli educatori/educatrici alle attività di programmazione, progettazione e monitoraggio degli interventi previsti dal PEI nonché agli incontri dei Gruppi di lavoro operativi per l'Inclusione e dei consigli di classe;

- le modalità di collaborazione tra gli educatori/educatrici e il team docenti;
- link al PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- link al PAI, Piano Annuale di Inclusione.

D. Situazioni di assenza dell'alunno/a

1. L'educatore/educatrice può rimanere in servizio anche in assenza dell'alunno/alunna assegnatogli, fino ad un massimo di 20 giorni consecutivi di assenza da calendario per le scuole primarie e secondarie, e fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi di assenza da calendario per il nido d'infanzia e le scuole dell'infanzia comunali e statali.

2. Le Istituzioni scolastiche trasmettono mensilmente al Comune il report delle assenze degli alunni/e con disabilità ai fini di un monitoraggio dell'utilizzo delle risorse educative.

3. In assenza dell'alunno/a, gli educatori/trici possono essere impiegati dalle Istituzioni Scolastiche in attività immediate o in attività programmate in tempi successivi da concordare con l'Ente gestore, come da schema seguente:

Utilizzo nelle/a giornate/a di assenza	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto educativo all'interno della classe e/o della scuola - cura della progettazione/programmazione educativa - cura della documentazione - predisposizione e preparazione del materiale personalizzato - eventuali sostituzioni dei colleghi educatori di plesso
Utilizzo in corso d'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione agli incontri collegiali - partecipazione a colloqui e/o incontri con famiglie/Ausl/Servizio Sociale - partecipazione ad incontri e/o momenti finalizzati alla continuità orizzontale e verticale - ulteriori azioni finalizzate alla progettazione e promozione della cultura inclusiva - partecipazione ad uscite didattiche con orario superiore all'assegnazione giornaliera - cura della progettazione/programmazione educativa

4. In merito alle assenze degli educatori/educatrici, qualora non vi sia la necessità e l'opportunità di utilizzo di altre risorse educative disponibili nel plesso per assenza di alunni/e nella giornata di assenza dell'educatore/educatrice, restano confermate le consuete modalità di sostituzione del personale assente.

5. L'utilizzo delle risorse educative durante il periodo di assenza dell'alunno deve essere documentato dall'affidatario su apposita scheda sulla quale sono annotate regolarmente le ore effettuate e la tipologia di attività svolta nonché le ore usufruibili da programmare in un secondo momento. Le ore eventualmente accantonate devono essere utilizzate entro il termine dell'anno scolastico.

6. In presenza di:

- **assenze prolungate e continuative** (oltre 5 giorni di calendario per i servizi 0/6 e oltre 20 giorni di calendario per le scuole di grado superiore);
- **assenze ripetute** superiori complessivamente a 60 giorni di calendario anche non consecutivi, in corso d'anno scolastico;
- **trasferimento o ritiro** formale dell'alunno/a,

sarà discrezione dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente gestore valutare il passaggio dell'educatore/educatrice in altra sede, in un'ottica di perseguimento delle funzioni inclusive, oltre che di controllo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

7. Indipendentemente dalle assenze degli alunni/e, l'Ente gestore si impegna a garantire un tetto minimo di ore per le attività di programmazione, documentazione e predisposizione di materiale nonché per la partecipazione agli incontri collegiali, in particolare dei GLO e/o con le famiglie pari a:

- 10 ore/anno scolastico per ogni bambino/a seguito/a dagli educatori/educatrici dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali;
- 6 ore/anno scolastico per ogni alunno/a seguito/a dagli educatori/educatrici delle scuole dell'infanzia statali, delle scuole primarie e secondarie.

8. Nel caso in cui il servizio sia attivato secondo la modalità tradizionale (**dove NON è presente l'Equipe di Istituto**) in caso di assenza programmata da parte dell'alunno non è prevista la presenza a scuola dell'educatore. Per le assenze dell'alunno non programmate o non preventivamente comunicate, l'educatore resta a disposizione della scuola solo il primo giorno di assenza e dal giorno successivo il servizio si interrompe per poi riprendere solo al reingresso a scuola dell'alunno. Per le ore frontali non erogate nulla sarà dovuto all'affidataria del servizio, fermo restando che sarà oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente Locale un tetto massimo di ore per le attività di programmazione, documentazione e predisposizione di materiale nonché per la partecipazione agli incontri collegiali, in particolare dei GLO e/o con le famiglie, stabilito come segue:

- 10 ore/anno scolastico per ogni bambino/a seguito/a dagli educatori/educatrici dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali;
- 6 ore/anno scolastico per ogni alunno/a seguito/a dagli educatori/educatrici delle scuole dell'infanzia statali, delle scuole primarie e secondarie.

E. Organizzazione del servizio

1. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'affidatario, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

2. L'affidataria predispone l'organizzazione del servizio prima dell'avvio di ciascun anno scolastico garantisce l'assegnazione del personale munito dei requisiti di cui all'art. 4 del presente capitolato. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell'affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLO.

3. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Cattolica ed il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

4. Prima dell'avvio dell'anno scolastico l'affidataria è tenuta a rapportarsi con il Dirigente Scolastico di riferimento e con i rappresentanti della funzione strumentale per ogni istituto per un confronto sulle modalità specifiche dell'intervento. Nel caso dell'attivazione della modalità organizzativa dell'Equipe di Istituto l'organizzazione specifica del servizio e il numero degli educatori assegnati alla scuola è determinato in accordo con il Comune e il Dirigente scolastico competente sempre in relazione al numero di ore assegnate in sede di Tavolo Tecnico. Fermi restando il principio della invarianza del monte ore assegnato in sede di Tavolo Tecnico e della tendenziale stabilità del personale educativo che opera presso l'istituto, la composizione numerica degli educatori che operano nell'equipe potrà anche variare in corso d'anno in relazione alle effettive esigenze del servizio.

5. L'affidataria provvederà a comunicare al Comune e alla istituzione scolastica i nominativi degli educatori socio pedagogici che comporranno l'equipe di istituto, o che saranno assegnati individualmente laddove tale modalità non verrà attivata, indicando i titoli professionali posseduti e le competenze specifiche quanto attinenti alle patologie degli alunni con disabilità presenti nell'istituto.

6. Il Dirigente Scolastico e l'AUSL, qualora ravvisino l'inadeguatezza dell'educatore, possono richiederne la sostituzione al Comune, il quale, valutate le motivazioni, potranno richiedere all'affidatario di procedere alla sua sostituzione.

7. In caso di assenza dal servizio di uno o più educatori per un periodo superiore ad una giornata, il Dirigente scolastico interessato ed il Dirigente del Comune di Cattolica potranno chiedere la sostituzione delle assenze oppure prevedere un diverso utilizzo delle stesse. In ogni caso l'affidataria deve essere in grado di garantire la continuità del servizio provvedendo all'immediata sostituzione dell'educatore assente utilizzando a tal fine personale supplente dotato dei medesimi requisiti e senza oneri aggiuntivi per il Comune. L'affidataria è in ogni caso tenuta a comunicare le assenze programmate del personale educativo al Comune e al Dirigente Scolastico interessato di norma con un anticipo di almeno 2 giornate scolastiche. In caso di assenza imprevista la comunicazione sarà da effettuarsi nei tempi strettamente necessari.

8. In caso di attivazione del servizio secondo la modalità della ***Equipe di Istituto***: in caso di assenza (sia programmata che imprevista) da parte dell'alunno **NON** si procederà alla decurtazione del monte ore assegnato, il personale educativo dell'Equipe resterà a disposizione dell'Istituto scolastico per le attività di integrazione degli alunni disabili. In questo caso l'affidatario fornirà appositi specifici report sull'attività svolta in funzione dei progetti attivati in sede di equipe. In caso di assenza prolungata dell'alunno assegnatario di supporto, il Comune si riserva di valutare insieme al Dirigente scolastico ed all'affidatario del servizio, la possibilità di recuperare le ore lavorative non effettuate (in tutto o in parte).

F. Coordinatore di progetto

1. L'affidataria è tenuta a prevedere un Coordinatore di Progetto per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto. Il Coordinatore dovrà avere titolo di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia o psicologia e almeno 4 anni di esperienza di coordinamento in servizi di integrazione scolastica di alunni con disabilità o servizi per disabili ovvero di diploma di laurea e almeno 8 anni di esperienza di coordinamento dei servizi di integrazione scolastica. Il Coordinatore dovrà monitorare la qualità dell'intervento attuato dagli operatori, vigilando il regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso, inoltre dovrà garantire il raccordo con il servizio comunale preposto, con le scuole interessate e con gli operatori dei Servizi dell'AUSL della Romagna. Il Coordinatore dovrà essere raggiungibile per comunicazioni durante tutta la fascia oraria di funzionamento delle attività nei vari plessi in cui gli operatori sono impiegati e sarà chiamato a fronteggiare le varie problematiche che dovessero insorgere nella conduzione del servizio in oggetto.

Spetta al Coordinatore la supervisione e il supporto tecnico e metodologico degli operatori in tutte le fasi dell'attività, anche attraverso la qualificazione delle competenze professionali e interventi di aggiornamento formativo degli operatori al fine di garantire un adeguato livello di qualità ed efficienza del servizio.

G. Strumenti di verifica e di controllo

1. Le attività dovranno essere registrate e documentate tramite utilizzo di appositi software dedicati e prevedendo altresì una procedura di riscontro a consuntivo delle ore erogate da presentare con cadenza mensile all'Amministrazione, anche al fine di consentire un'adeguata verifica dell'andamento del servizio e un controllo sull'andamento della spesa. L'affidataria dovrà

presentare inoltre al Comune di Cattolica, per il tramite del Servizio di Coordinamento Pedagogico, una sintetica relazione con cadenza trimestrale sull'andamento del servizio effettuato.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'affidatario che provvederà con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei previsti requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio (educatori socio pedagogici).

2. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell'affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLO.

3. Per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato, né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Cattolica ed il personale dell'affidatario, il quale, tramite la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

4. L'appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:

a.) assicurare la continuità nel rapporto alunno/educatore e a motivare le soluzioni di continuità.

b.) assicurare la reperibilità del personale entro 24 ore anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti dei servizi richieste e comunicate dal Comune;

c.) presentare al Comune di Cattolica, per il tramite del Servizio di Coordinamento Pedagogico, una sintetica relazione con cadenza trimestrale sull'andamento del servizio effettuato.

d.) avvalersi esclusivamente di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";

e.) favorire la partecipazione del personale in servizio ai percorsi formativi e di aggiornamento, organizzati direttamente oppure da enti formativi accreditati.

5. In relazione alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il gestore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.

6. In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

7. Gli educatori assegnati al servizio dovranno inoltre essere in possesso dell'Attestato Prevenzione Incendi di rischio medio in corso di validità.

ART. 7 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

1. L'affidatario si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Cattolica è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
3. L'affidatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e i requisiti professionali dei soggetti impiegati.

ART. 8 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'affidatario dovrà, inoltre, essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
3. Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto, non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Resta salvo in capo all'affidataria il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.
4. In merito ai punti elencati di seguito l'affidataria dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:

1. Comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:
 - nominativo del Coordinatore del Servizio;
 - elenchi nominativi del personale impiegato allegando - anche in copia - per ciascun operatore la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
 - copia della polizza assicurativa.
2. L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

1. Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali.
2. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
4. Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tratterrà dal pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

5. In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.

6. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 25 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:

1. L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.

3. L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

4. Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività.

5. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

6. L'affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 300.000,00 euro per morte, 300.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

7. Il numero di utenti da assicurare è dato dal numero degli alunni a cui è assegnato l'operatore educativo-assistenziale, variabile annualmente sulla base delle richieste pervenute dalle singole Istituzioni scolastiche.

8. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto d'appalto ed in ogni caso per l'inizio del servizio. Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro:

1. L'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

2. L'affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

3. L'affidatario è tenuto a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.

4. Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti.

E) Ulteriori obblighi:

1. L'affidatario è tenuto a:

- avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
- comunicare i dati quantitativi del servizio mensilmente;
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.

2. L'affidatario è tenuto a provvedere alla formazione del personale socio-educativo in accordo con il Comune, con l'AUSL Romagna e con le Istituzioni scolastiche. Il piano formativo annuale del personale educativo deve essere predisposto e proposto dall'affidatario entro il mese di agosto a valere per l'anno scolastico successivo. Le iniziative di formazione saranno aperte, senza oneri a carico dei partecipanti, anche al personale docente dello Stato nel rispetto di limiti numerici massimi che garantiscano l'efficacia delle iniziative. Il programma dovrà prevedere una formazione annua minima di 12 ore per ogni operatore.

ART. 9 - PREZZO DELL'APPALTO ED OFFERTA

1. Il prezzo di aggiudicazione dell'appalto è determinato dall'offerta presentata in sede di procedura di gara e risultata aggiudicataria.

2. La ditta appaltatrice non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quello pattuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19 "Revisione dei prezzi",

3. Restano a carico dell'affidataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del servizio.

4. Qualora il servizio oggetto dell'appalto dovesse subire riduzioni, per la contrazione del numero di ore di assistenza educativa approvate in sede di rispettivi Tavoli Tecnici, l'Amministrazione si riserva di contrattare con l'affidataria una corrispondente riduzione del prezzo.

5. Salvo quanto previsto dai successivi articoli il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'affidataria per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che essa dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità con quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per il Comune notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

2. Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

3. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

4. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.

5. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ E CAUZIONE

1. L'affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Cattolica ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm.ii. l'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto, eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

3. La cauzione di cui al precedente comma, se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

4. Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 14;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'appaltatore;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.

2. L'affidatario dovrà comunicare al Comune, prima della firma del contratto, il nominativo del

Coordinatore di Servizio ed i relativi recapiti (indirizzo, telefono cellulare, fax, e-mail e PEC), il nominativo del responsabile del trattamento dei dati nonché l'elenco del personale impiegato con i relativi curricula.

3. Il referente di progetto del Comune, o suoi incaricati, potranno svolgere controlli e sopralluoghi nelle Scuole per verificare il regolare svolgimento del servizio.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Ad insindacabile giudizio del Comune di Cattolica, per ogni evento costituente inadempienza e contestato si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, ovvero:

a) mancata presenza dell'operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;

b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio: sanzione da € 100,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;

c) comprovati disservizi su segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico competente nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 100,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;

d) soluzione della continuità nel rapporto educatore/alunno senza motivata e documentata ragione: sanzione da €. 200,00 a €. 500,00 per ogni evento contestato.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell'affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell'affidataria al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell'adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

a) abbandono del contratto, salvo che per forza maggiore;

b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) interruzione non motivata del servizio;

d) impiego di operatori – anche uno solo - che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”*.

e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.;

f) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 6, commi 5 e 6 del presente capitolato.

3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

4. La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta da parte del Comune, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi con rivalsa per gli eventuali maggiori oneri e salva l'applicazione delle penali prescritte.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.
2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
4. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.
5. La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fa sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 17 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo che il Comune di Cattolica si obbliga a versare all'affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore erogate secondo le specifiche dettagliate all'art. 5 – punto B) "*Determinazione del monte ore annuale ed avvio del servizio*" e punto C) "*Modalità di gestione delle risorse educative*".
2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune di Cattolica.
3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Cattolica, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 18 – VIGILANZA DELL'ENTE

1. La Stazione appaltante, tramite il RUP o personale da lui incaricato, eserciteranno, ciascuno secondo le competenze attribuite ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento dell'attività da parte dell'appaltatore. Al riguardo si precisa che il Comune provvederà all'individuazione di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il controllo della regolare esecuzione dell'appalto.
2. Il Comune ha diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare opportuni controlli ed indagini funzionali alle verifiche sul rispetto dei contenuti del capitolato e del progetto esecutivo presentato in sede di gara con particolare riferimento al rispetto dei suoi contenuti, alla qualità dei servizi erogati ed alla migliore utilizzazione delle risorse. I controlli qualitativi saranno effettuati dal Comune tramite:
 - a) la richiesta di report periodici sull'attività realizzata, come meglio precisato negli artt precedenti;
 - b) la richiesta del controllo customer satisfaction tramite la somministrazione di questionari, colloqui o altro rivolti alle famiglie e/o all'utenza;
 - c) la richiesta all'appaltatore di copia dei materiali di documentazione (griglie, report, diari, schede di verifica, progetti, relazioni ecc...);

d) osservazioni ed ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività educativa.

ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi unitari contrattuali determinati mediante l'offerta presentata in sede di gara resteranno invariati fino al 31/12/2024.

A partire dal 1 gennaio 2025 l'Appaltatore potrà presentare richiesta di revisione dei prezzi unitari (in seguito per brevità anche semplicemente richiesta di "revisione prezzi") esclusivamente con le modalità di cui al presente articolo.

A partire dal 01/01/2025, potrà essere riconosciuta una sola revisione prezzi nel corso dell'intera durata del contratto e del suo eventuale rinnovo.

La revisione prezzi – qualora, sussistendone i presupposti sostanziali, venga accordata dalla Stazione Appaltante - decorrerà a partire dai tre mesi antecedenti il mese di richiesta di revisione da parte dell'Appaltatore.

Nella richiesta di revisione prezzi l'Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa come in seguito ulteriormente specificato.

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali. Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- non potranno essere accolte richieste di revisione causate da aumenti dei costi del personale connesse esclusivamente a specifiche scelte gestionali aziendali e/o ad accordi aziendali mentre saranno accolte se gli aumenti dei costi del personale discenderanno direttamente dall'applicazione di un nuovo CCNL sottoscritto durante il periodo di efficacia del contratto di appalto o qualora si verifichino aumenti del costo del personale strettamente collegati all'applicazione del CCNL come definito da decisioni di autorità competenti in materia e non per esclusive scelte gestionali aziendali;

- non saranno accolte richieste revisionali per aumenti dei costi indiretti o generali imputabili all'appalto discendenti da nuove metodologie contabili o politiche di bilancio dell'Appaltatore;

- saranno accolte richieste revisionali se gli aumenti dei costi deriveranno dalla necessità di adeguare gli standard di erogazione dei servizi a normative primarie o regolamentari sopravvenute e/o alle indicazioni della Stazione Appaltante in attuazione delle suddette normative sopravvenute.

La Stazione Appaltante – qualora valuti plausibili le spiegazioni e la documentazione prodotta a dimostrazione degli aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni presentate dall'Appaltatore e compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio – potrà riconoscere la revisione in aumento dei prezzi unitari di contratto per coprire gli effettivi aumenti di costi fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito alla media dei tassi mensili dell'anno precedente a partire dal mese antecedente a quello di decorrenza della revisione prezzi.

Il predetto limite massimo alla revisione dei prezzi unitari potrà essere superato solo ed esclusivamente in caso di aumento del costo del personale discendente dalla sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro in data successiva a quella di presentazione dell'offerta o qualora si verifichino aumenti del costo del personale strettamente collegati all'applicazione del CCNL come definito da decisioni di autorità competenti in materia. In questo caso il limite di cui al precedente paragrafo potrà essere aumentato al massimo di due punti percentuali.

Tale eventuale revisione dei prezzi sarà concessa dalla Stazione Appaltante solo e nella misura in cui l'Appaltatore comprovi che l'effettivo aumento del costo del personale discenda dalla necessità di garantire il rispetto dei minimi salariali previsti nel nuovo e sopraggiunto contratto collettivo nazionale o dalle nuove disposizioni applicative e non, invece, da scelte aziendali sulla gestione del personale stesso.

Inoltre, ai fini del riconoscimento della revisione, l'Appaltatore dovrà produrre tutta la documentazione a comprova del suddetto aumento del costo del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione relativa ai versamenti contributivi e fiscali che

l'Appaltatore è tenuto ad effettuare in base alle vigenti normative sul lavoro in relazione al personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto; copie a campione dei cedolini delle buste paga con gli opportuni accorgimenti da concordare con la stazione appaltante per conciliare la riservatezza dei dati trattati con la necessità di documentare l'effettivo aumento dei costi.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 – DOMICILIO LEGALE

1. Per gli effetti del presente appalto l'affidataria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 22 – CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'affidataria tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.

ART. 24 – PATTO DI INTEGRITÀ/PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. L'affidataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

2. L'affidataria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

3. L'affidataria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

4. L'affidataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica e consultabile sul sito del Comune stesso.

5. L'affidataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di

conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Al presente appalto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'affidataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136 /2010. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente **CIG n. 9712134285**.

2. L'affidataria si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 l'affidataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

5. Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

6. L'affidataria o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Cattolica e la prefettura - ufficio territoriale di Governo competente.

ART. 26 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'affidataria è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e dalle linee guida n. 13 dell'ANAC approvate con delibera n. 114 del 13.02.2019, **garantendo l'applicazione dell'inquadramento professionale previsto dal contratto nazionale delle Cooperative Sociali in vigore.**

2. La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza.

3. La clausola non comporta l'obbligo per l'affidataria di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dal precedente affidatario. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro

e nel medesimo contesto di appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dal subentrante.

4. A tal fine l'affidataria, prima della stipula del contratto, presenterà all'Ente il progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), come indicato al punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13, sopra citate.

ART. 27 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Allegati:

- Allegato 1) *Indirizzi in materia di interventi finalizzati all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata (Approvato con atto G.C. n. 22 del 17/02/2022)*
- Allegato 2) *Tabella personale in servizio ed elenco plessi scolastici.*
- Allegato 3) *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 06.06.201.*
- Allegato 4) *Patto di Integrità del Comune di Cattolica approvato con atto Deliberazione G.C. n. 2 de 10/01/2017 (art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012).*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Dott. Stefano Bruscoli





Comune di Cattolica

BANDIERA BLU D'EUROPA

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"
Ufficio Diritto allo Studio

Allegato 1) al Capitolato Speciale D'Appalto
Documento approvato con atto G.C. n. 22 del 17/02/2022

INDIRIZZI IN MATERIA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA

INTRODUZIONE

Il presente documento intende fornire indirizzi per l'affidamento del nuovo **Servizio di Sostegno all'Inclusione Scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata** ai sensi della Legge n. 104/92 residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti i nidi, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di I e II grado comunali e statali. Per le scuole paritarie di Cattolica, su scelta operata da parte dell'Istituto paritario convenzionato con il Comune di Cattolica, la spesa continuerà ad essere sostenuta direttamente dalla scuola e il Comune procederà rimborsando successivamente il costo sostenuto dall'Istituto.

La presenza di alunni e studenti con disabilità all'interno delle scuole rappresenta un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni: prendendo a riferimento i dati riferiti alla Provincia di Rimini, l'incremento percentuale di alunni e studenti con disabilità negli ultimi 15 anni è stato pari a circa il 95% all'interno della scuola dell'infanzia, al 112% nella scuola primaria, al 56% nella scuola secondaria di I grado e al 122% all'interno della scuola secondaria di II grado (rif. Dati dell'Ufficio Scolastico Regione Emilia-Romagna).

Anche all'interno del Comune di Cattolica, negli ultimi 5/6 anni, il fenomeno in oggetto ha subito una costante e rapida crescita: si è passati dai complessivi **44** alunni e studenti con disabilità certificata residenti a Cattolica ed iscritti alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2015/16 ai complessivi attuali **75** alunni/studenti con disabilità certificata dell'a.s. 2021/22, con una costante crescita della spesa a carico dell'Ente per l'erogazione del servizio educativo-scolastico.

Andando ad esaminare più da vicino i dati riferiti all'anno scolastico 2021/22 possiamo in particolare osservare la seguente distribuzione del numero degli alunni con disabilità all'interno delle diverse realtà scolastiche/educative:

- 8 alunni iscritti all'Istituto paritario convenzionato "Maestre Pie dell'Addolorata" (tutti iscritti alla scuola primaria)
- 2 bambini iscritti al Nido d'Infanzia comunale "Celestina Re" (1 ritiratosi dal mese di gennaio 2022 per trasferimento in altro Comune)
- 7 bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia comunali
- 3 bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia statali
- 29 bambini iscritti alle Scuole primarie statali, di cui rispettivamente n. 27 iscritti all'Istituto Comprensivo di Cattolica e n. 2 iscritti all'Istituto Comprensivo di Misano A.
- 11 alunni iscritti alle Scuole Secondarie di I grado, di cui n. 9 iscritti all'Istituto Comprensivo di Cattolica, n. 1 iscritto all'Istituto Comprensivo di Misano Adriatico e n. 1 iscritto all'Istituto Comprensivo di Gabicce Mare;
- 15 studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento, in relazione in particolar modo alle competenze in capo all'Ente Comunale in merito alle misure di sostegno da attivare a favore degli alunni e studenti con disabilità, si può brevemente riassumere come segue:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – art. 42** che recita: *“Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”;*
- **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – art. 45** che recita: *“Le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale”;*
- **Legge n. 517 del 4 agosto 1977 – art. 2** che recita: *“Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale”;*
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”** in cui per la prima volta si affrontavano in maniera organica tutte le problematiche delle persone con disabilità. Si sanciva il diritto all’istruzione ed all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone con disabilità precisando che *“l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”*. Inoltre all’art. 13, comma 2 si sanciva che: *“Per le finalità di cui al comma 1 [integrazione scolastica] gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”*. All’articolo 12, comma 5 si introduce anche il concetto di PEI (Piano Educativo individualizzato) relativo all’alunno con disabilità.
- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”** che pongono in capo al Comune di residenza del minore l’onere della copertura delle spese sostenute per l’integrazione scolastica;
- **D. Lgs n. 297/1994, art. 315:** *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la*

comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”;

- **L.R. n. 26/2001 – art. 3:** “*Gli interventi [...] volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:*
- *fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;*
 - *servizi di mensa;*
 - *servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;*
 - *servizi residenziali;*
 - *sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;*
 - *borse di studio;*
 - *progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa;*
 - *gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati”;*
- **Art. 26 L.R. n.14/2008:** “*I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:*
- *le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;*
 - *il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;*
 - *gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;*
 - *la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2/2033 contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;*
 - *gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato*
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”**, al comma 181, lettera c) indica le materie per le quali è conferita delega al Governo per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. I decreti legislativi attuativi della Legge 107/2015, rispettivamente il D. Lgs n. 62/2017, il D. Lgs n. 66/2017 e il D. Lgs n. 63/2017 disciplinano gli aspetti, rispettivamente, della “*valutazione*”, “*Inclusione*” e “*Diritto allo studio*”;
- **Art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 66/2017** (c.d. “*Decreto sull'inclusione*”): “*Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:*
- *gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo*

13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;

- *i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*
- *l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23”.*

L'art. 5, comma 4, lettera a) del D. Lgs n. 66/2017 introduce, tra l'altro, il nuovo concetto di **Profilo di Funzionamento, derivante dalla fusione tra Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale**, documento propedeutico necessario alla redazione del PEI.

➤ **D.I. n. 182/2020 recante: “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.** Con il presente decreto il Ministero dell'Istruzione opera un'importante rivisitazione del concetto di INCLUSIONE, tramite l'adozione di un nuovo modello nazionale digitale di piano educativo individualizzato e nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità previste dal D. Lgs n. 66/2017 così come corretto e modificato dal D. Lgs n. 96/2019.

Il nuovo approccio prevede che per la redazione del PEI si tenga conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Con questo nuovo approccio si supera l'idea di disabilità come malattia e si individuano le abilità residue in una logica di funzionamento, come sintesi del rapporto tra l'individuo e l'ambiente. La prospettiva bio-psico-sociale prevede che all'interno del PEI vengano individuati obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo con riferimento alle *dimensioni*: della relazione, socializzazione, comunicazione, linguaggio, interazione, orientamento e delle autonomie, cognitiva, neuro-psicologica e dell'apprendimento, il tutto sulla base di *interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. Per ciascuna dimensione andranno poi individuati:*

- *obiettivi ed esiti attesi;*
- *interventi didattici e metodologici articolati in: attività, strategie e strumenti.*

➤ Ed infine si cita l'**Accordo di Programma Provinciale di Rimini per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nel Sistema scolastico e formativo della Provincia di Rimini (2007-2012)** dove all'art.3.2 *“Il Progetto Educativo individualizzato (PEI)” - punto B) si ribadiscono i seguenti impegni a carico degli Enti Locali:*

1. *Gli Enti Locali mettono a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, risorse e/o personale dell'area educativa-assistenziale, per interventi in orario scolastico destinate prioritariamente ad alunni non autosufficienti in modo da permettere loro una frequenza adeguatamente assistita;*

2. *forniscono, secondo le proprie competenze, spazi adeguati, palestre, locali, attrezzature e sussidi didattici necessari per realizzare il PEI, fermo restando la competenza dei Comuni in materia di trasporto anche sulla base delle risorse regionali disponibili;*

3. *partecipano all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap che, allargando al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorisca la completa fruizione delle risorse locali disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, la famiglia ed eventuali associazioni di volontariato.*

Alla luce del nuovo assetto normativo di riferimento come sopra elencato, al fine di rendere più efficaci gli interventi afferenti agli interventi di sostegno educativo-scolastico, il Comune di Cattolica, anche prendendo a riferimento alcune esperienze messe in campo nell'ultimo quinquennio da altri Comuni della Provincia di Rimini nel campo dell'inclusione scolastica, intende avviare, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, un processo di graduale cambiamento e rinnovamento degli interventi di sostegno alla disabilità.

A seguire si elencano brevemente gli indirizzi di carattere generale che si intendono mettere in atto:

1. Considerare l'inclusione scolastica come parte di un più generale obiettivo dell'inclusione sociale;
2. Ripensare al ruolo della figura dell'educatore socio-pedagogico, ridefinendone la sua collocazione all'interno del gruppo-classe e non solo al fianco dell'alunno/studente con disabilità;
3. Raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale anche attraverso il coinvolgimento del gruppo dei pari dell'alunno e/o studente con disabilità, privilegiando un approccio pedagogico secondo cui lo spazio della classe è gestito come spazio interattivo dove si collabora insieme, decidendo collegialmente contenuti e modalità di apprendimento, quindi adottando una dimensione educativa che coinvolga tutti i coetanei;

4. Privilegiare una modalità lavorativa in cui il PEI divenga effettivamente strumento di progettazione e coinvolgimento di tutte le professionalità presenti nel contesto della classe (insegnante di sostegno, insegnante curricolare, educatore professionale socio-pedagogico, personale ATA) secondo anche un nuovo modello trasversale di erogazione del servizio di inclusione scolastica,

5. Arrivare se possibile al superamento dell'assegnazione dell'educatore nel tradizionale rapporto 1:1 tra educatore ed alunno/studente prevedendo l'adozione della formula della **"Equipe di istituto"**. Attraverso tale modalità organizzativa si intende attuare l'obiettivo di qualificare l'attività educativa prevedendo la collaborazione ed integrazione delle diverse **professionalità presenti nella scuola**, creando di fatto un gruppo multi-professionale, con lo scopo di costruire un ambiente altamente inclusivo dove si supera la tradizionale tendenza a delegare esclusivamente le figure specializzate sostenendo un processo di responsabilità condivisa. All'equipe viene assegnato da parte del Comune annualmente, prima dell'avvio di ogni anno scolastico nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico, un monte ore complessivo di ore di supporto all'inclusione scolastica per ogni anno scolastico.

L'equipe sarà formata da un gruppo stabile di educatori (a partire da due) ed andrà ad integrarsi con l'Istituto Scolastico lavorando insieme a tutte le professionalità in esso presenti a favore del gruppo di alunni con disabilità certificati individuati in sede di Tavolo Tecnico. Con la modalità dell'equipe di istituto sarà effettuata un'assegnazione oraria settimanale ed annuale complessiva ad istituto scolastico, non nominale ad alunno, che tenga conto anche della necessità di ore per riunioni, GLO, programmazione/coordinamento e verifica, uscite didattiche e/o gite ed eventuali accompagnamenti tragitti casa-scuola, scuola-casa se previsti all'interno del PEI.

L'attività dell'equipe potrà configurarsi sia con interventi educativi che prevedono un rapporto 1:1 tra educatore ed alunno/studente o anche un rapporto maggiore, secondo le necessità del singolo Istituto. Il singolo educatore potrà dunque anche non essere vincolato all'intervento su un unico alunno ma essere considerato parte del gruppo multi-professionale con competenze funzionali trasversale. Di norma ogni educatore facente parte dell'equipe di istituto dovrebbe tendenzialmente svolgere la propria attività nell'ambito di un unico Istituto scolastico.

Questa modalità organizzativa dell'equipe educativa di istituto sarà attuabile subito all'interno degli Istituti dove sono presenti una pluralità di alunni e/o studenti con disabilità, in quanto

applicabili le modalità organizzative che consentono l'attivazione di un progetto di vita incentrato sul modello dell'inclusione scolastica e socializzazione

6. Negli Istituti scolastici dove gli alunni/studenti con disabilità sono presenti in numero ridotto e per i quali non sarebbe funzionale l'attivazione della modalità della **“Equipe di istituto”**, sarà di norma applicata la modalità organizzativa tradizionale dell'assegnazione dell'educatore individuale, che sarà assegnato all'alunno con disabilità secondo un numero predefinito in sede di Tavolo Tecnico di ore settimanali di supporto educativo.

7. Le ore di inclusione assegnate agli Istituti scolastici e definiti in sede di Tavolo Tecnico, prima dell'avvio dell'anno scolastico, saranno assegnate in base a criteri condivisi che prioritariamente terranno conto della complessità delle disabilità ma anche di altri parametri da considerare in modo condiviso come ad es. ore di frequenza effettiva, aspetti comportamentali, documentazione relativa al percorso educativo dei precedenti anni scolastici, ecc.



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 "Servizi Educativi"

Allegato 2) Elenco Istituti e Personale Educativo in servizio (dati aggiornati al 22 febbraio 2023)

SERVIZI EDUCATIVI ED ISTITUTI SCOLASTICI INTERESSATI DAL SERVIZIO		
Ordine di Scuola	Plesso	Alunni e studenti con educatori
Nido d'Infanzia Servizio educativo comunale	Nido d'Infanzia "Celestina Re" via Primule, 9 – Cattolica	1
Scuola dell'Infanzia Servizio educativo comunale	Scuola dell'Infanzia "Ventena" - via Carpignola, 28 - Cattolica	2
Scuola dell'Infanzia Servizio educativo comunale	Scuola dell'Infanzia "Torconca" - via Torconca, 48 - Cattolica	2
Scuola dell'Infanzia statale	Papa Giovanni XXIII – via Irma Bandiera, 21 - Cattolica	1
Scuola dell'Infanzia statale	Corridoni-Centro -via Corridoni, 9 Cattolica	2
Scuole primarie statali	Istituto Comprensivo Cattolica- via del Partigiano,10 - Cattolica	27
Scuole primarie statali	Istituto Comprensivo Misano A.- via Don Lorenzi Milano,12- Misano Adriatico	2
Scuole secondarie I grado statali	Istituto Comprensivo Cattolica- via del Partigiano,10- Cattolica	13
Scuole secondarie I grado statali	Istituto Comprensivo Gabicce – via XXV Aprile – Gabicce Mare (Pu)	1
Scuole secondarie I grado statali	Istituto Comprensivo Misano A.- via Don Lorenzi Milano,12- Misano Adriatico	1
Scuole secondarie II grado		16*
	Totale	68



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email:info@cattolica.net



BANDIERA
BLU
D'EUROPA

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA Servizio 3.2 "Servizi Educativi"

Relativamente alle scuole secondarie superiori, gli Istituti interessati dal servizio sono i seguenti:

- 1) Istituto Agrario "A. Cecchi" -Via Caprile, 1- Pesaro: n. 3 casi;
- 2) Liceo Scientifico "A. Volta-Artistico F. Fellini" - Viale Piacenza, 28 - Riccione: n. 3 casi;
- 3) Istituto I.S.I.S. "P. Gobetti – A. De Gasperi" - Via Largo Centro Studi, 12- Morciano di R.: n. 4 casi;
- 4) Istituto "S. Savioli"- Viale Piacenza, 35- Riccione: n.3 caso;
- 5) Liceo Scienze Umane "T.Mamiani"- Via Gramsci n. 2- Pesaro: n. 2 caso;
- 6) Liceo artistico "F. Mengaroni" - Via Ferruccio Mengaroni n. 29 -Pesaro: n. 1 caso

Nota:

il Calcolo prende a riferimento il numero dei Minori destinatari di Assistenza Educativa Scolastica come da risultanze del Tavolo Tecnico per l'inclusione scolastica – As. 2022/2023.



ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO				
Data assunzione	Scad tempo det	Categoria	Mansione	ore contratto
01/12/2022	07/06/2023	D1	EDUCATORE	12,00
01/09/2022	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	25,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	27,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	22,00
12/09/2022	30/06/2023	D2	EDUCATORE PROF.	20,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE	22,00
13/09/2021	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	31,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	26,00
03/10/2022	30/06/2023	D2	EDUCATORE PROF.	33,00
04/07/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	18,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	25,00
20/06/2022	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	30,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	29,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	25,00
05/10/2022	30/06/2023	D2	EDUCATORE PROF.	12,00
12/09/2022	10/06/2023	D1	EDUCATORE	23,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE	13,00
12/09/2022	17/05/2023	D1	EDUCATORE	26,00
13/09/2021	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	30,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	27,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	20,00
13/06/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	28,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	18,00
12/09/2022	30/04/2023	D1	EDUCATORE	20,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE	30,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	30,00
03/10/2022	30/03/2023	D1	EDUCATORE	30,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	12,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	26,00
20/06/2022	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	29,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	27,00
22/09/2022	31/08/2023	E1	COORDINATORE	25,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	27,50
03/10/2022	30/06/2023	D1	EDUCATORE	12,00
11/10/2022	30/06/2023	D2	EDUCATORE PROF.	20,00
11/01/2023	07/06/2023	D1	EDUCATORE	12,00
01/09/2020	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE	30,00
12/09/2022	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE PROF.	26,00

ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; ³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; ⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

PATTO DI INTEGRITA'
(art. 1 comma 17 legge 190/2012)

Il presente Patto di integrità obbliga la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'Operatore Economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente documento investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'Operatore Economico comporterà l'esclusione dalla gara.

In sede di gara l'Operatore Economico, pena l'esclusione dalla stessa, dichiara di accettare ed approvare la disciplina contenuta nel presente documento.

**Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e del contratto
assegnato da questa Stazione Appaltante.**

Questo Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Operatore Economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare al Comune di Cattolica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- d) ad escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- e) ad assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- f) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

g) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

h) ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, pena il diniego all'autorizzazione;

i) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

L'Operatore Economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;

- escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- responsabilità per danno arrecato alla Stazione Appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- esclusione del concorrente dalla gara in oggetto e dalle successive gare indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti e dell'entità economica del contratto.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità fra il Comune di Cattolica ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto:

- *dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, in caso di società o consorzio stabile;*
- *da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento*

- temporaneo di imprese o consorzio ordinario;*
- *da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegata, in originale o in copia autenticata, la relativa procura.*